

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
FINANZE (VI)	»	11
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	12
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	14
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	24
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	66
AFFARI SOCIALI (XII)	»	68
AGRICOLTURA (XIII)	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	71
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	76
<i>INDICE GENERALE</i>	»	77

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 9.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.55 alle 11.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2009. (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 20.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2009.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che giovedì 2 ottobre sono stati assegnati alle Commissioni i disegni di legge in titolo. Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comu-

nitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

L'esame dei documenti di bilancio si concluderà con la trasmissione alla V Commissione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) e, limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti presentati alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito va ricordato che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Nelle Commissioni in sede

consultiva possono comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che siano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, è utile ricordare che, analogamente al bilancio per il 2008, anche il bilancio per il 2009 presenta una struttura articolata per missioni e programmi. È altresì intervenuto il disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Per effetto di tale disposizione a differenza di quanto si è verificato finora, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati.

Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili:

a) gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che siano riferite ad u.p.b. all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono

essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altra u.p.b. incluse in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra u.p.b. appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere discrezionale per la parte non vincolata (come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascun stato di previsione della spesa);

b) gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle u.p.b. di cui al punto a), a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna u.p.b. oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.

Occorre inoltre tener presente che, in conformità con le limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di u.p.b. per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di u.p.b. per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi.

Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, essi sono soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni

riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge trasmesso dal Governo risulta conforme a tali previsioni.

Come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del regolamento, « la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. ».

Devono ritenersi pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria: a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative; b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento); c) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica in-

dicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà peraltro a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dalla presidenza della Commissione prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Pertanto, il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno va ancora ricordato che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità va aggiunto che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantona-

menti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per finalità determinate.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione concluderà il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di domani, mercoledì 8 ottobre 2008.

Avverte, infine, che, avendo alcuni gruppi formulato una richiesta in tal senso, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno relativi alle parti di competenza della Commissione, scaduto alle 15 di oggi, è riaperto fino alle ore 10 di domani, mercoledì 8 ottobre.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, rileva che il disegno di legge finanziaria per il 2009 si caratterizza per una maggiore snellezza rispetto a quelli cui il Parlamento è tradizionalmente abituato. Ciò anche in ragione del fatto che – com'è noto – il Governo ha realizzato buona parte della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno mediante il decreto-legge n. 112 del 2008. In sostanza, il provvedimento in esame si compone di tre soli articoli, nessuno dei quali tocca punti che riguardino in modo specifico la competenza della I Commissione. In particolare, il disegno di legge, oltre a fissare i limiti in termini di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato, per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011, contiene solo alcune disposizioni essenziali riguardanti proroghe fiscali in particolari settori dell'economia (agricoltura e autotrasporto), interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.

Avverte che tralascerà quindi l'illustrazione analitica del disegno di legge finanziaria per soffermarsi invece sul disegno di legge di bilancio, ed innanzitutto sulla Tabella n. 8, la quale reca lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda gli stanziamenti in termini di competenza, essi ammontano a 27.231,15 milioni di euro, di cui 24.863,61 milioni per la parte corrente e 2.367,54 milioni in conto capitale; laddove le spese totali previste dal bilancio assestato per l'anno 2008 sono pari a 26.681,12 milioni di euro, di cui 23.948,24 milioni di parte corrente e 2.732,88 milioni in conto capitale.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2009 registra dunque nel suo complesso, rispetto al bilancio assestato 2008, un incremento delle spese pari a 550,03 milioni di euro, incremento rappresentato dal saldo tra l'incremento di 915,37 milioni di euro per la parte corrente e la diminuzione di 365,34 milioni di euro per le spese in conto capitale.

Gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio rappresentano il 5,06 per cento del totale delle spese finali dell'intero bilancio dello Stato, a fronte del 4,84 per cento del totale secondo il bilancio assestato per il 2008.

Le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali del Ministero dell'interno rispettivamente per circa il 91 e per il 9 per cento.

La nota governativa che accompagna lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 2009 individua alcune criticità di particolare rilievo proprie dell'attuale scenario socio-economico: la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, anche di natura fondamentalista; il fenomeno migratorio, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali (convivenza tra culture diverse, da assicurare attraverso un sistema di diritti e valori condivisi); la « sicurezza del territorio » (in particolare urbano), su cui incidono fattori patologici di varia natura, da affrontare con politiche integrate che vedano il fattivo coinvolgimento degli enti territoriali; le emergenze ambientali e il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro;

il deficit pubblico, che impone un'opera di recupero delle risorse e di razionalizzazione amministrativa.

L'azione del Governo nei settori di competenza del Ministero dell'interno, influenzata da tale situazione di contesto e in coerenza con gli indirizzi programmatici del Governo, individua per il 2009 cinque priorità: coordinamento e modernizzazione del « sistema sicurezza », in sinergia con gli altri livelli di governo territoriale; strategie di intervento per il governo dell'immigrazione e dell'asilo, condivise tra le componenti istituzionali interessate; rafforzamento della collaborazione interistituzionale; massima efficienza del sistema nazionale di difesa civile, della prevenzione dei rischi e del soccorso pubblico; semplificazione e riorganizzazione amministrativa, anche facendo leva sulla digitalizzazione.

Passando alla struttura del bilancio 2009, rileva che esso, come già il precedente, prevede un'articolazione degli stati di previsione della spesa secondo missioni e programmi. Ciò al fine di valorizzare una lettura dei documenti di bilancio che sia basata sulle funzioni affidate ai singoli Ministeri, attraverso l'individuazione delle grandi finalità perseguite nel lungo periodo (le missioni) e della loro concreta realizzazione attraverso uno o più programmi di spesa. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi. I programmi si articolano a loro volta in macroaggregati corrispondenti alle unità previsionali di base, le quali costituiscono l'unità di voto parlamentare. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno le unità previsionali di base sono in tutto 47 e accorpano, per ogni programma, le spese di funzionamento, per interventi, gli oneri comuni di parte corrente e gli investimenti.

Ciò premesso, si sofferma sulle missioni previste nel disegno di legge di bilancio 2009 e sugli stanziamenti di competenza per ciascuna missione. Per la missione « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio » sono stanziati,

arrotondando le cifre, 424 milioni di euro; per la missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », 16.640 milioni; per la missione « Ordine pubblico e sicurezza », 7.791 milioni; per la missione « Soccorso civile », 1.737 milioni; per la missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », 340 milioni; per la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », 131 milioni; per la missione « Fondi da ripartire », infine, 169 milioni. Il totale, come già detto, è di circa 27.231 milioni di euro.

Ponendo a confronto gli stanziamenti di competenza e per cassa relativi alle missioni e ai programmi previsti nel disegno di legge di bilancio e i corrispondenti stanziamenti disposti nella legge di bilancio per il 2008 e nel bilancio assestato 2008, rileva che la variazione più rilevante in termini assoluti interessa la missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », la quale registra un incremento pari a 1.300,57 milioni di euro (pari all'8,48 per cento) rispetto all'assestamento 2008. Tale incremento – che risulta dalla somma algebrica di più variazioni di diverso segno – è essenzialmente riconducibile all'unità previsionale di base 2.3.2 (Interventi del programma Trasferimenti a carattere generale ad enti locali) e specificamente al capitolo 1321, che concerne i trasferimenti agli enti locali compensativi dei minori introiti ICI conseguenti alle detrazioni e, da ultimo, alla soppressione dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Tale capitolo vede un incremento pari a 1.700 milioni di euro.

Per quanto riguarda le altre missioni, esse registrano tutte riduzioni di stanziamento, con l'eccezione della missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, che vede un incremento.

Ricorda poi che il bilancio 2009 sconta già gli effetti della manovra operata con il decreto-legge n. 112 del 2008, che ha tra l'altro disposto, all'articolo 60, comma 1, un taglio lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle varie mis-

sioni di spesa. A tali riduzioni si aggiungono quelle derivanti dall'applicazione del comma 10 del medesimo articolo 60, ai sensi del quale la quota delle dotazioni di bilancio di previsione per l'anno 2009 resa indisponibile ai sensi dei commi 507 e 508 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) deve essere portata ad effettiva riduzione degli stanziamenti per tale anno.

In particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, la riduzione rispetto alle previsioni a legislazione vigente anteriori al decreto-legge n. 112 è pari per il 2009 – secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato – a 478,56 milioni di euro. Infatti, l'applicazione dell'articolo 60, comma 1, del citato decreto-legge ha comportato una riduzione pari a di 413,72 milioni di euro (78,47 dei quali relativi a competenze predeterminate per legge); mentre l'applicazione del comma 10 del medesimo articolo ha comportato una ulteriore riduzione di 230,84 milioni di euro. A fronte di tali riduzioni, il disegno di legge di bilancio ha apportato un incremento pari a 166,01 milioni di euro.

Analogamente, le previsioni per il 2010 e il 2011 evidenziano un calo rispetto alle previsioni a legislazione vigente anteriori alla manovra finanziaria realizzata dal decreto-legge n. 112 del 2008, rispettivamente nella misura di 57,88 milioni di euro e di 409,36 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che interessano la competenza della Commissione gli stanziamenti previsti nella Missione n. 1 («Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri»). Tali stanziamenti risultano in decremento sia rispetto a quelli contenuti nella legge di bilancio per il 2008 (n. 245 del 2007), sia rispetto alle previsioni assestate per il medesimo anno. In particolare, gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 3.037,25 milioni di euro – si riducono di circa 303,74 milioni rispetto a quelli contenuti nella legge di bilancio per

il 2008 e di circa 372,78 milioni rispetto alle previsioni assestate per lo stesso anno.

Conformemente ai dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, le previsioni di spesa per il 2009 fanno segnare una riduzione di 273,79 milioni di euro rispetto alle previsioni a legislazione vigente per tale anno anteriori alla manovra finanziaria realizzata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, l'applicazione dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge ha comportato una riduzione degli stanziamenti per la missione di 127,97 milioni di euro (91,55 dei quali relativi a competenze predeterminate per legge); mentre l'applicazione del comma 10 del medesimo articolo 60 ha comportato una riduzione di ulteriori 115,53 milioni di euro. Il

disegno di legge di bilancio ha quindi apportato una ulteriore riduzione per degli stanziamenti destinati alla missione n. 1 per 30,27 milioni di euro.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 7 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.50 alle 20.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo.

Audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS) 11

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 ottobre 2008.

Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo.

Audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.10.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*) .. 12

ERRATA CORRIGE 13

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto SIMONETTI (LNP), Carlo MONAI (IdV), Mauro LIBÈ (UdC) e Tommaso GINOBLE (PD).

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 66, del 1° ottobre 2008:

a pagina 48, nel Sommario, alla sedicesima riga, le parole: « Atto n. 12 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Atto n. 29 »;

a pagina 51, prima colonna, alla terzultima riga, le parole: « Atto n. 12 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Atto n. 29 »;

a pagina 134, nell'Indice generale, ventinovesima riga, le parole: « Atto n. 12 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Atto n. 29 ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti del CNU (Consiglio nazionale degli utenti) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	14
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Ericsson <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	15
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Linkem spa <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	15
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	16
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti della FIMI (Federazione industria musicale italiana) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	16
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Alpi <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	16

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011). C. 1714 Governo.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i>	17

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza
del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.10.

**Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive
delle nuove reti del sistema delle comunicazioni
elettroniche.**

**Audizione di rappresentanti del CNU
(Consiglio nazionale degli utenti).**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Luca BORGOMEIO, *presidente del Consiglio nazionale degli utenti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Aurelio Salvatore MISITI (IdV).

Luca BORGOMEIO, *presidente del Consiglio nazionale degli utenti*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente del Consiglio nazionale degli utenti per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.40.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Ericsson.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Cesare AVENIA, *amministratore delegato di Ericsson*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Settimo

NIZZI (PdL) e Aurelio Salvatore MISITI (IdV).

Cesare AVENIA, *amministratore delegato di Ericsson*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato di Ericsson per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Linkem spa.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Davide ROTA, *amministratore delegato di Linkem spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Settimo NIZZI (PdL), Mario VALDUCCI, *presidente*, Maurizio IAPICCA e Francesco COLUCCI (PdL).

Davide ROTA, *amministratore delegato di Linkem spa*, e Carlo SIMEONE, *direttore generale di Linkem spa*, rispondono ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Linkem spa per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 14.50.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Marco PIERANI, *Altroconsumo*, Mauro VERGARI, *Adiconsum*, e Giorgio SEBASTIANO, *Adiconsum*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Jonny CROSIO (LNP) a più riprese, Settimo NIZZI (PdL) e Beatrice LORENZIN (PdL).

Marco PIERANI, *Altroconsumo*, Mauro VERGARI, *Adiconsum*, e Giorgio SEBASTIANO, *Adiconsum*, rispondono ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15 riprende alle 15.20.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti della FIMI (Federazione industria musicale italiana).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata,

oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Enzo MAZZA, *presidente della Federazione industria musicale italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente della Federazione industria musicale italiana per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35 riprende alle 15.40.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Alpi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Bernardo D'ALESSANDRO, *Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione (Alpi)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Sandro BIASOTTI (PdL).

Bernardo D'ALESSANDRO, *Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione (Alpi)*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il rappresentante dell'Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione (Alpi) per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 20.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011).
C. 1714 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1713, legge finanziaria 2009, ed il disegno di legge C. 1714, bilancio dello Stato per il 2009 e bilancio triennale

2009-2011. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà gli stati di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 (Tabella n. 3), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per

l'anno 2009. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, rappresento che, analogamente al bilancio per il 2008, anche il bilancio per il 2009 presenta una struttura articolata per missioni e programmi. È altresì intervenuto il disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito. Per effetto di tale disposizione a differenza di quanto si è verificato finora, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati.

Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili:

a) gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che

siano riferite ad u.p.b. all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altra u.p.b. incluse in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra u.p.b. appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere discrezionale per la parte non vincolata (come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascun stato di previsione della spesa);

b) gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle u.p.b. di cui al punto 1, a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna u.p.b. oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.

Rileva che, in conformità con le limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di u.p.b. per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di u.p.b. per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi.

Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, essi sono soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, il comma 1-bis dell'articolo 1

del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge trasmesso dal Governo risulta conforme a tali previsioni.

Come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini della dello stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del Regolamento, « la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ».

Devono ritenersi pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria:

- a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative;
- b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento);
- c) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;
- d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del

1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata da questa presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli or-

dini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 16 ottobre 2008.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione delle proposte di relazione, degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato dall'Ufficio di presidenza della IX Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 12 della giornata odierna.

L'esame dei provvedimenti in oggetto proseguirà nelle sedute che avranno luogo domani, mercoledì 8 ottobre 2008, al termine dell'esame degli atti del Governo (Atti n. 25, 26, 30 e 31) ed alle ore 14.30, fermo restando che la Commissione procederà alla deliberazione sulle proposte di relazione del relatore entro la stessa giornata di domani.

Ricorda infine che domani, alle ore 15.30 avrà inizio l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008, recante « Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi » (C. 1742), presso le Commissioni riunite IX e X.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti dei provvedimenti in esame. Si sofferma, in primo luogo, sul disegno di legge finanziaria per il 2009 (C. 1713), osservando in proposito che la manovra finanziaria per il 2009, come è noto, è stata anticipata con l'emanazione nel mese di luglio del decreto legge n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 del 2008. Tale decreto ha introdotto le misure volte al miglioramento dei conti pubblici ed al perseguimento degli obiettivi strate-

gici perseguiti dal Governo. È stata inoltre introdotta la programmazione triennale di bilancio, al fine di conferire maggiore stabilità alla pianificazione generale dei programmi finanziari ed alla pianificazione delle risorse per le singole amministrazioni.

Nell'ambito di tale nuova impostazione della manovra, il disegno di legge finanziaria introduce alcune limitate disposizioni, che non innovano in modo sostanziale il quadro normativo vigente. Oltre alle norme sul saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato, il disegno di legge reca infatti solo misure di proroga di alcune disposizioni già in vigore, nonché norme per l'incremento retributivo del personale statale.

Con riferimento ai settori di competenza della IX Commissione, segnala alcune disposizioni contenute all'articolo 3 e relative all'autotrasporto. Si tratta del comma 3, che proroga al 2009 le norme in favore delle imprese di autotrasporto dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), le quali consentono di utilizzare a compensazione fiscale le somme versate a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione RCA; del comma 4, che proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005, che prevede la deduzione forfetaria di spese non documentate in favore delle imprese di autotrasporto; dei commi da 17 a 20, che recano proroghe di una serie di agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori del settore dell'autotrasporto. In particolare il comma 19 proroga per il 2009, nei limiti di spesa complessivi di 40 milioni di euro, la disposizione che prevede un credito di imposta corrispondente ad una quota dell'importo versato quale tassa automobilistica per il 2009, per ciascun veicolo di massa non inferiore a 7,5 tonnellate.

Segnala quindi il comma 7 del medesimo articolo 3, che proroga al 2009 la norma — introdotta con la legge finanziaria 2008 — la quale prevede la detrazione

ai fini dell'IRPEF delle spese sostenute per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti di 250 euro.

Passa quindi ad esaminare, nell'ambito del disegno di legge di bilancio di previsione per il 2009, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta modificato in attuazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge finanziaria 2008, che ha disposto la riduzione del numero dei Ministeri, poi attuata con il decreto legge n. 85 del 2008. A seguito di tale riduzione, le funzioni del Ministero dei trasporti sono state trasferite al nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dallo stesso decreto-legge.

Ricorda inoltre che la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007 ha disposto modifiche rilevanti in ordine alla struttura di classificazione del bilancio e della legge finanziaria. Con le misure introdotte, applicate per la prima volta al bilancio 2008, si è scelto di orientare i suddetti documenti verso un'articolazione per missioni e programmi (per un totale di 34 missioni e di 167 programmi) che, seppure inserita nella tradizionale suddivisione per stati di previsione di spesa per ciascun Dicastero, presenta il vantaggio di garantire una più immediata e chiara individuazione degli interventi, premessa per l'avvio di un programma di revisione della spesa pubblica, quale previsto dalla legge finanziaria 2007. Le missioni in cui è suddiviso il bilancio dello Stato individuano le principali finalità perseguite con la spesa pubblica, che vengono concretamente realizzate attraverso uno o più programmi di spesa.

Lo stato di previsione per il 2009 del Ministero reca spese in termini di competenza per complessivi 7.183,3 milioni di euro. Rispetto al disegno di legge di bilancio assestato 2008 dei due Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, si riscontra una riduzione in termini di competenza di 2.832,2 milioni di euro. Tale riduzione è prevalentemente a carico delle spese in conto capitale che risultano diminuite per 2.441,5 milioni di euro. La riduzione delle spese correnti è pari a

390,7 milioni di euro. La previsione di spesa è quindi pari a 2.404,9 milioni di euro per la parte corrente e 4.778,4 milioni di euro per la parte in conto capitale.

Con riguardo alle citate riduzioni, ricorda che le previsioni di bilancio per il 2009 scontano gli effetti della manovra finanziaria recata dal decreto legge n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008). L'articolo 60 del decreto, in particolare, ha previsto una generale riduzione delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero per il triennio 2009-2011. Lo stesso articolo 60 ha inoltre disposto la possibilità, per l'esercizio finanziario 2009, di rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria; le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono peraltro consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi.

La principale missione di interesse della IX Commissione è la n. 13, Diritto alla mobilità, che reca una previsione complessiva di 9.980 milioni di euro, con una riduzione di 2.528 milioni rispetto al bilancio assestato 2008. In proposito rileva che una quota cospicua di tali risorse è appostata su capitoli del Ministero dell'economia. Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza dell'ex Ministero dei trasporti, la previsione di spesa è pari a 3.024,2 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2008, di 659,5 milioni di euro. Quasi il 50 per cento di tale riduzione (303,5 milioni) consegue all'applicazione dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Richiama quindi l'attenzione sui principali programmi nei quali si articola la Missione n. 13.

Il Programma 13.1 (Gestione della sicurezza e della mobilità stradale) prevede spese complessive per 312,1 milioni di euro. Al riguardo, osserva che l'articolo 2, comma 247, della legge finanziaria 2008 aveva previsto specifici stanziamenti al fine di implementare gli interventi per la sicurezza stradale. Tali stanziamenti

hanno subito una consistente riduzione in conseguenza dell'articolo 5 del decreto legge n. 93 del 2008, (recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), il quale ha portato da 34 a 17 milioni di euro lo stanziamento per il 2008, ed ha soppresso le previsioni di spesa per gli anni successivi (25 milioni per il 2009 e 30 per il 2010). Risulta quindi soppresso il capitolo 1391 (Spese per l'implementazione delle azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale), sul quale, nell'assestamento 2008, erano appostati 35 milioni di euro.

Il Programma 13.4 (Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo) prevede spese per 133,1 milioni di euro. Nell'ambito di tale programma, si prevede, per le spese riservate agli interventi, un incremento di 13,1 milioni rispetto alle previsioni 2008. È da segnalare il cap. 1921 (Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile-ENAC), con uno stanziamento di 103,8 milioni di euro, incrementato di 43,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2008.

Il Programma 13.5 (Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario) autorizza spese per 42 milioni di euro, dei quali 3,2 milioni di euro di spese correnti e 38,2 milioni di euro in conto capitale. Le spese relative al Funzionamento ammontano a 3,2 milioni di euro, con un incremento di 1,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2008, assorbite soprattutto dal capitolo 1150 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale). Il macroaggregato « Investimenti » reca spese per 38,8 milioni di euro, con una riduzione di 64,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2008. Gli stanziamenti sono appostati interamente sul capitolo 7301 (Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato, al trasporto delle merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti).

Il Programma 13.9 (Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne) prevede spese per 525,1 milioni di euro, dei

quali 305,7 milioni di euro di parte corrente e 219,4 milioni di euro in conto capitale. All'interno di tale programma, restano sostanzialmente invariate le spese relative al funzionamento, mentre il macroaggregato « Interventi » reca uno stanziamento di 295,7 milioni di euro, con una riduzione di 111,3 milioni di euro rispetto dal dato assestato 2008. Più limitata risulta la riduzione al macroaggregato Investimenti, che reca spese per 219,4 milioni di euro, a fronte dei 250 milioni previsti nel bilancio assestato.

Osserva, quindi, che le altre missioni alle quali l'ex Ministero dei trasporti partecipa sono la n. 7, Ordine pubblico e sicurezza e la n. 17, Ricerca e innovazione.

Con riferimento alla missione n. 7, il programma sicurezza e controllo dei mari registra una previsione per il 2009 pari a 653 milioni di euro, con una riduzione di 13,5 milioni, conseguente all'articolo 60 del citato decreto-legge n. 112.

Nell'ambito della missione n. 17, il programma ricerca nel settore dei trasporti reca una previsione di 16,8 milioni di euro, con una riduzione di 2,8 milioni, anch'essa dovuta alle disposizioni del decreto-legge n. 112.

Passa quindi ad esaminare, nell'ambito del disegno di legge di bilancio di previsione per il 2009, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, osserva che, a seguito delle riorganizzazione dei Ministeri, recata dal citato decreto-legge n. 85 del 2008, le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico. In proposito ricorda che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico n. 25, recentemente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, istituisce in seno al Ministero il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, cui vengono attribuite le funzioni di spettanza dell'ex Ministero delle comunicazioni.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, evidenzia che la parte di interesse della IX Commissione è costituita dalle missioni n. 15 (Comunicazioni), n. 17 (Ricerca e innovazione), n. 18 (Sviluppo sostenibile).

La missione n. 15, che riassume la principale quota di stanziamento del Dipartimento, reca una previsione di spesa per il 2009 pari a 212,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2008, di 92,3 milioni di euro. Una parte di tale riduzione – pari a 43,8 milioni di euro – deriva dall'applicazione dell'articolo 60, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Fra i programmi compresi nella missione, circa il 90 per cento delle risorse affluiscono al programma 15.5 (Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione), che prevede spese per 207,1 milioni di euro, ed è articolato in tre macroaggregati: funzionamento, interventi e investimenti.

Per il funzionamento, si prevede una spesa di 44 milioni di euro, con un aumento di 8,1 milioni di euro rispetto all'assestamento 2008. Per gli interventi è prevista una spesa pari a 130,8 milioni di euro, con una riduzione di 40,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2008. Per gli investimenti si prevede uno stanziamento in conto capitale di 32,3 milioni di euro, con una riduzione di 60 milioni di euro rispetto all'assestamento 2008. Va segnalato, nell'ambito di questo macroaggregato, il capitolo 7596 (Fondo per il passaggio al digitale), che reca uno stanziamento di 30,9 milioni di euro per il 2008, ed una riduzione di 29,1 milioni di euro rispetto all'assestamento 2008.

Nell'ambito della missione 17 (Ricerca e innovazione), è previsto uno stanziamento

di competenza del neo istituito Dipartimento delle comunicazioni, pari a 8,1 milioni di euro con una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2008 di 253.527 euro. Tale importo risulta interamente assorbito dal programma 17.18 – Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione.

All'interno della missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), con riferimento alle competenze del Dipartimento delle comunicazioni, è previsto uno stanziamento pari a 1,4 milioni di euro con un decremento di 492.140 euro rispetto alle previsioni assestate dell'anno finanziario 2008. Tale importo risulta integralmente assorbito dal Programma 18.10 – Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica.

Ricorda infine che alcuni stanziamenti relativi alla missione 15 (Comunicazioni) sono presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e ricompresi nel Programma 15.3 (Servizi postali e telefonici). Essi ammontano a 341,7 milioni di euro di parte corrente e 179 milioni di euro in conto capitale. Tale capitolo, nell'ambito delle rimodulazioni effettuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha subito variazioni. Si riserva, quindi, di presentare alla Commissione le proposte di relazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 8 ottobre, al termine dell'esame degli atti del Governo (Atti n. 25, 26, 30 e 31).

La seduta termina alle 21.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 22.0.100 (Nuova formulazione) del Governo e emendamento 70.0.200 del Relatore</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 5.0.101, 13.0.101, 15.100, 16.0.100</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione</i>)	53
ERRATA CORRIGE	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 20.55.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, desidera anzitutto informare i colleghi che, a seguito delle decisioni assunte nell'Ufficio di Presidenza, ha formulato per iscritto una richiesta al Presidente della Camera affinché fosse posticipato l'inizio della discussione generale del provvedimento 1441-ter in Aula. Pur confidando in un accoglimento della richiesta, occorre attendere le comunicazioni relative e pertanto ritiene opportuno procedere allo svolgimento della seduta serale prevista per oggi.

Fa quindi presente che in relazione ai subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo ancora da esaminare (e che sono in distribuzione) (*vedi allegato 2*) è stata effettuata la valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza. Risultano pertanto inammissibili i seguenti subemendamenti; in relazione all'emendamento 15.100: 0.15.100.41 Vignali (anche per carenza della compensazione); 0.15.100.59 Vignali e identico 0.15.100.60 Lulli; 0.15.100.65 Polledri; 0.15.100.66 Polledri; 0.15.100.67 Polledri; 0.15.100.68 To-

razzi; 0.15.100.71 Vignali; 0.15.100.73 Vignali; sono inoltre inammissibili per carenza della compensazione i seguenti emendamenti: 0.15.100.25 Lulli e altri; 0.15.100.28 Rosso e altri; 0.15.100.49 Rosso e altri; 0.15.100.56 Scilipoti; 0.15.100.69 Polledri.

In relazione all'articolo aggiuntivo 16.0.100 risultano inammissibili i seguenti subemendamenti: 0.16.0.100.3 Formisano; 0.16.0.100.18 Lulli; 0.16.0.100.21 Vignali.

Risulta altresì inammissibile per carenza della compensazione il subemendamento 0.16.0.100.4 Formisano.

Le proposte subemendative agli emendamenti 5.0.101 e 13.0.101 risultano tutte ammissibili.

In relazione all'articolo aggiuntivo 13.0.101 del Governo, comunico che è stato ritirato il comma 3.

Il Governo ha ripresentato l'emendamento 22.0.100, (*vedi allegato 1*) già dichiarato inammissibile per carenza della compensazione, con una nuova formulazione, che ha superato il vaglio di ammissibilità. Pertanto tale emendamento è in distribuzione ed il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani mercoledì 8 ottobre.

Infine, il relatore ha presentato due emendamenti: il primo di carattere tecnico recante le disposizioni di carattere finanziario relative all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti spa, che è stato soppresso durante l'esame del 1441-*bis* dalle Commissioni I e V proprio perché erroneamente non era stato stralciato insieme agli altri articoli confluiti nel disegno di legge assegnato alla Commissione. Anche questo emendamento (70.0.200) (*vedi allegato 2*) è in distribuzione. Il secondo relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Tale emendamento è al vaglio di ammissibilità e sarà nella prossima seduta comunicato il termine per i subemendamenti, che dovrà comunque essere necessariamente limitato.

Il sottosegretario Adolfo URSO comunica che il Governo ritira l'emendamento 16.0.101.

Andrea LULLI (PD) chiede lo spostamento del termine per la presentazione dei subemendamenti sull'emendamento 22.0.100 del Governo dalle ore 10 alle ore 10.30 di domani. Preannuncia inoltre che sui singoli subemendamenti dichiarati inammissibili chiederà di volta in volta chiarimenti tecnici.

Andrea GIBELLI, *presidente*, accoglie la richiesta del collega Lulli e fissa pertanto il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10.30 di domani. Per quel che riguarda le motivazioni di inammissibilità dei singoli emendamenti, sottolinea che, come avvenuto nelle scorse sedute, man mano che si arriverà a trattare i singoli argomenti, vi sarà la possibilità per ciascun deputato di sottolineare aspetti e profili rilevanti. Dà quindi la parola al relatore per esprimere i pareri sui subemendamenti all'articolo 15.100 del Governo.

Enzo RAISI (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Polledri 0.15.100.19, Lulli 0.15.100.38, relativamente alla seconda parte, Lulli 0.15.100.40, Polledri 0.15.100.72, sugli identici subemendamenti 0.15.100.80 del relatore e Polledri 0.15.100.76, sui subemendamenti Vignali 0.15.100.90, Polledri 0.15.100.58, Vignali 0.15.100.61, Vignali 0.15.100.62, Vignali 0.15.100.64, Vignali 0.15.100.70 e sull'emendamento 15.100 del Governo. Su i restanti subemendamenti vi è invece l'invito al ritiro altrimenti il parere è contrario. In particolare sul subemendamento Polledri 0.15.100.27 vi è un invito a trasformarlo in ordine del giorno per l'Aula.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Scilipoti 0.15.100.14, Margiotta 0.15.100.15, Iannaccone 0.15.100.1 e Cimadoro 0.15.100.16.

Andrea LULLI (PD) illustrando il proprio subemendamento 0.15.100.17 ritiene

non comprensibile le motivazioni della richiesta di invito al ritiro, in quanto le questioni del nucleare comportano inevitabilmente un coinvolgimento diretto della conferenza unificata.

Il sottosegretario Adolfo URSO propone l'accantonamento del subemendamento Lulli 0.15.100.17.

La Commissione respinge il subemendamento Libè 0.15.100.18.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Polledri 0.15.100.19.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.15.100.19.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra il subemendamento Lulli 0.15.100.20, ricordando che la previsione attraverso la delega di forme di vigilanza e protezione per le zone nelle quali devono essere realizzati i siti nucleari appare eccessiva.

Il sottosegretario Adolfo URSO ribadisce invece l'importanza del criterio di delega che il subemendamento intende sopprimere.

Ludovico VICO (PD) intervenendo sul subemendamento Lulli 0.15.100.20, ritiene che la legislazione esistente prevede già forme di vigilanza e protezione per le zone in cui realizzare il nucleare e ritiene quindi che il criterio di delega in questione sia superfluo.

Andrea LULLI (PD) illustrando il proprio subemendamento 0.15.100.20, sottolinea che ovviamente tutti i siti dove deve essere sviluppata l'energia nucleare devono essere protetti. Rileva peraltro che il criterio di delega che il subemendamento tende a sopprimere avrebbe l'effetto di militarizzare certi siti in deroga alla normativa vigente e che tale aspetto desta quindi più di qualche preoccupazione. Ritiene infatti che la popolazione andrebbe

convinta ad accettare gli impianti più che minacciata.

Il sottosegretario Adolfo URSO sottolinea che proprio per venire incontro alle richieste del deputato Lulli il Governo ha espresso parere favorevole su un subemendamento successivo che riguarda l'«informazione capillare» alla popolazione.

La Commissione respinge quindi gli identici subemendamenti Lulli 0.15.100.20 e Mariani 0.15.100.21.

Mauro LIBÈ (UdC) illustrando il proprio subemendamento 0.15.100.22 riterrebbe opportuno che il Governo spiegasse le ragioni del parere contrario su tale subemendamento, visto che tale subemendamento può contribuire a chiarire la portata delle norme.

Il sottosegretario Adolfo URSO ritiene che le norme siano già formulate in modo chiaro.

La Commissione respinge il subemendamento Cimadoro 0.15.100.22.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Iannaccone 0.15.100.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Iannaccone 0.15.100.2, Scilipoti 0.15.100.23, Scilipoti 0.15.100.24 e Scilipoti 0.15.100.26.

Alberto TORAZZI (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.15.100.27.

Andrea LULLI (PD) illustrando il proprio subemendamento 0.15.100.29 chiarisce che per la ricostruzione del sistema nucleare in Italia è fondamentale dare il giusto risalto all'attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e della SOGIN. Rileva in particolare che la SOGIN costituisce un patrimonio importante per l'Italia che, lungi dall'essere dissolto, deve essere invece rafforzato.

Federico TESTA (PD) intervenendo sul subemendamento Lulli 0.15.100.29, ricorda che andrebbe meglio chiarito che i produttori di energia elettrica non possono sostituirsi allo Stato per quel che riguarda la sistemazione dei rifiuti radioattivi ma la più possono aggiungersi all'opera dello Stato.

Ludovico VICO (PD) intervenendo sul subemendamento Lulli 0.15.100.29 ricorda che l'attività di *decommissioning* spetta alla SOGIN e che è previsto un piano preciso di interventi, che non può essere rivisto, pena la perdita di tutti gli sforzi finora profusi. Riportandosi alle esperienze francesi auspica infine che venga mantenuto il ruolo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'subemendamento Lulli 0.15.100.29, sottolinea che si tratta di una proposta non pleonastica finalizzata a prevedere che i criteri di delega includano il riferimento all'intervento delle autorità competenti. Il subemendamento in questione, a suo avviso è volto a garantire la coerenza dell'iter di esame e sottolinea che la questione relativa al ruolo della SOGIN SPA sarà affrontato nel prosieguo.

Il sottosegretario Adolfo URSO conferma il parere contrario sul subemendamento Lulli 0.15.100.29, che potrà essere ripresentato nel corso dell'esame presso l'Assemblea.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Lulli 0.15.100.29, quindi il subemendamento Cimadoro 0.15.100.30.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.15.100.31, osserva che la norma contenuta alla lettera e) presenta dei profili di incostituzionalità considerato che il potere sostitutivo costituisce già oggetto di disciplina costituzionale. Rileva che il dettato delle lettere *a*, *d* ed *e* sembra rappresentare un mero esercizio di propaganda e quindi destinato a non produrre effetti, con particolare rife-

rimento alla questione della militarizzazione dei siti. Sorge il sospetto, a suo parere, che la maggioranza di Governo non sia davvero intenzionata a raggiungere l'obiettivo dichiarato.

Ludovico VICO (PD), richiamando le considerazioni testè svolte dal collega Lulli, ribadisce che il potere sostitutivo viene in rilievo in circostanze previste dall'ordinamento quali, ad esempio, nella disciplina per le licenze edilizie, per gli sportelli unici, per la gestione di emergenze o per l'ordine pubblico, come da ultimo evidente nella vicenda nella gestione dei rifiuti a Napoli. Considera anomalo che la maggioranza parlamentare, che si dichiara di ispirazione liberale, sia giunta a prevedere una precisazione di tale genere nella definizione dei criteri di delega.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), considerando opportuno procedere ad una riflessione più accurata sulla proposta emendativa Lulli 0.15.100.31, propone l'accantonamento della stessa anche al fine di valutare i rischi di un incremento del contenzioso innanzi alla Corte costituzionale per iniziativa degli enti locali.

Il sottosegretario Adolfo URSO, in riferimento al subemendamento Lulli 0.15.100.17, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, esprime parere favorevole.

La Commissione respinge gli identici Lulli 0.15.100.31, Mariani 0.15.100.32 e Iannaccone 0.15.100.4.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Iannaccone 0.15.100.3, Mariani 0.15.100.33 e 0.15.100.34, Margiotta 0.15.100.35 e Scilipoti 0.15.100.36.

Enzo RAISI (PdL), *relatore* in relazione al subemendamento Polledri 0.15.100.37, avanza una proposta di riformulazione al fine di prevedere che alla lettera *g-bis* la parole « autorizzazioni » sia sostituita dalla

parola « approvazioni » e di inserire, alla stessa lettera *g-bis*, dopo la parola « concesse » le seguenti: « negli ultimi dieci anni ».

Alberto TORAZZI (LNP), cofirmatario del subemendamento Polledri 0.15.100.37, accoglie la proposta di riformulazione formulata dal relatore.

Luigi LAZZARI (Pdl) concorda sulla proposta di riformulazione del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene inaccettabile la proposta di riformulazione che introduce un automatismo nel processo autorizzatorio e svisciva il ruolo di controllo che dovrà essere svolto dalla autorità di sicurezza italiana. Sottolinea peraltro che la riformulazione non sembra tenere in giusta considerazione il fatto che su territorio dell'Unione europea sono in funzione reattori nucleari diversi dalle tipologie che le autorità italiane provvederebbero ad autorizzare.

Ludovico VICO (PD) non ritiene comprensibile la portata della proposta di riformulazione, considerato che essa è riferita alla indicazione di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) non condivide, al pari dei colleghi di opposizione finora intervenuti, la proposta di riformulazione avanzata dal relatore in quanto essa comporta per l'Italia la subalternità da decisioni autorizzatorie assunte da altri e senza il principio di reciprocità. Peraltro ritiene inappropriato il dettato della lettera *g-ter* in considerazione della grave crisi finanziaria in atto a livello internazionale.

Andrea LULLI (PD) rileva il rischio che la fretta di raggiungere l'obiettivo possa comportare conseguenze non gradite e impreviste. Ritiene opportuno portare all'attenzione dei colleghi commissari che il provvedimento all'esame è destinato a « francesizzare » il settore della tecnologia

nucleare italiana e ritiene peraltro che l'accelerazione dei tempi necessari all'autorizzazione degli impianti non vada nella direzione di assicurare le popolazioni; sottolinea che su tutti questi aspetti è opportuno portare chiarezza nell'interesse del paese.

Mauro LIBÈ (UdC), ricordando che il suo gruppo ha tradizionalmente assunto posizioni favorevoli al nucleare in modo quasi più determinato dell'attuale maggioranza di Governo, sottolinea che la filosofia del provvedimento contraddice l'istanza di italianità che lo stesso Governo non perde occasione di ribadire. Rileva l'opportunità di introdurre meccanismi di accelerazione delle procedure autorizzatorie ma anche di preveder che sia il Governo italiano a garantirne la regolarità. Ritiene in generale che la norma in questione esprima una delega eccessivamente ampia, considerato che non vi è introdotto alcun criterio sul tipo di autorizzazione automaticamente valida in Italia.

Federico TESTA (PD), pur comprendendo lo spirito che anima la proposta di riformulazione del governo, rileva che essa tradisce l'impostazione della realizzazione di centrali nucleari « chiavi in mano », che non può essere evidentemente applicata e tale settore. Nel sottolineare che sussiste il problema del coinvolgimento dei territori e delle popolazioni interessate, propone di valutare forme diverse per valorizzare le autorizzazioni provenienti dall'estero senza incorrere in una delega a terzi di poteri che spettano alle autorità nazionali.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che la proposta di riformulazione al subemendamento Polledri 0.15.100.37 è volta ad ottenere un risparmio per operazioni complesse, costose e già portate a termine. Rileva l'inopportunità di introdurre elementi di sospetto sui *partner* europei e sottolinea che la previsione del limite temporale di dieci anni scongiura il rischio di introdurre nel nostro paese impianti troppo datati. Osserva quindi che non vi è alcun dubbio che l'Italia sia in grave

ritardo rispetto alla Francia e che vi sia la necessità di imprimere una accelerazione al nostro lavoro, evitando polemiche pretestuose e dichiarando in modo aperto situazioni di rischio concreto presenti sul territorio europeo.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ritiene che la proposta di riformulazione implichi il principio del mutuo riconoscimento, pur essendo il settore dell'energia nucleare un settore particolare e dove vanno attuate particolari cautele, e rappresenti una misura antiprotezionistica alla luce del fatto che la produzione di energia nucleare nel nostro paese avrebbe luogo nella cifra delle norme europee e del libero mercato.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi di opposizione, non vi possano essere dubbi sulla determinazione del Governo a procedere nella direzione dell'energia nucleare, in linea con le linee strategiche adottate anche ai fini del risparmio energetico. Sottolinea peraltro la prospettiva di concreto coinvolgimento delle popolazioni nell'esercizio del potere di delega legislativa in occasione della conferenza sull'energia che il ministro dell'economia e delle finanze ha annunciato.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea la distinzione tra l'utilizzo di un processo autorizzatorio condotto da autorità estere e lo stabilire un automatismo per la validità di autorizzazioni rilasciate in qualunque paese europeo.

Enzo RAISI (PdL), *relatore* ritiene che non vi sia alcun automatismo nella proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo, che invece rappresenta una mera indicazione di principio volta ad instaurare un meccanismo di reciprocità. Esprime rammarico per la visione esplicitata dai gruppi di opposizione, secondo la quale si assume una linea di difesa nazionalistica di fronte ad evidenti strumenti a vantaggio delle imprese italiane. Sottolinea quindi che le

aziende italiane lavorano già per centrali nucleari in Spagna, Romania e Repubblica ceca, così come aziende francesi saranno presenti nei consorzi internazionali che lavoreranno nel nostro paese.

Rileva inoltre l'importanza della previsione contenuta alla lettera *g-ter* che è volta a introdurre strumenti di incentivo agli investimenti nel settore, al fine di vincere la sfida connessa all'avvio della produzione di energia nucleare in Italia.

Il sottosegretario Adolfo URSO osserva che paesi di più recente adesione all'unione europea hanno già provveduto a chiudere o a riconvertire le centrali nucleari al fine di renderle conformi alla normativa europea.

Enzo RAISI (PdL) *relatore* conferma il parere favorevole sul subemendamento Polledri 0.15.100.37 come in precedenza riformulato.

La Commissione approva quindi, il subemendamento Polledri 0.15.100.37.

Andrea LULLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione, avanzata dal relatore in riferimento al proprio subemendamento 0.15.100.38, nel senso di sopprimere la lettera *a*.

La Commissione approva quindi il subemendamento Lulli 0.15.100.38 e respinge il subemendamento Iannaccone 0.15.100.5.

Mauro LIBÈ (UdC) chiede chiarimenti in ordine alla richiesta di invito al ritiro espressa dal rappresentante del governo sull'emendamento 0.15.100.6.

Il sottosegretario Adolfo URSO rileva che la previsione contenuta nella proposta emendativa è già parte dell'ordinamento italiano.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Iannaccone 0.15.100.6.

Andrea LULLI (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento Mariani 0.15.100.39.

La Commissione respinge il subemendamento Mariani 0.15.100.39.

La Commissione approva il subemendamento Lulli 0.15.100.40.

La Commissione respinge il subemendamento Iannaccone 0.15.100.11.

Andrea LULLI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.15.100.42, sottolineando l'importanza di coinvolgere le Commissioni parlamentari nella redazione degli schemi di decreto legislativo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Lulli 0.15.100.42, Scilipoti 0.15.100.43, gli identici subemendamenti Lulli 0.15.100.44, Margiotta 0.15.100.45 e Scilipoti 0.15.100.46.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra il proprio subemendamento 0.15.100.47, ricordando che è necessario stabilire che la priorità di dispacciamento da accordare all'energia nucleare deve essere subordinata al fatto che tale energia non deve costare più degli altri tipi di energia.

Andrea LULLI (PD) preannuncia voto favorevole sul subemendamento Libè 0.15.100.47.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Libè 0.15.100.47, Iannaccone 0.15.100.7, Mariani 0.15.100.48 e Polledri 0.15.100.50.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.15.100.72.

Andrea LULLI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.15.100.51, ricordando che tale subemendamento tende ad evitare che vengano letteralmente svuotate le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e gas.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.15.100.51.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra il proprio subemendamento 0.15.100.52, ricordando che tale subemendamento ha l'obiettivo di scongiurare che possa verificarsi una confusione nei ruoli del controllore e del controllato.

La Commissione respinge i subemendamenti Libè 0.15.100.52, Libè 0.15.100.53 e Volpi 0.15.100.75.

Gianluca BENAMATI (PD) intervenendo sul subemendamento Lulli 0.15.100.54, ricorda che la soppressione del comma 6 è fondamentale, in quanto attraverso tale comma si prevede il commissariamento e la successiva chiusura della SOGIN, che svolge un'attività di fondamentale importanza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nucleari.

Ludovico VICO (PD) intervenendo sul subemendamento Lulli 0.15.100.54 sottolinea che la SOGIN svolge una funzione molto importante, ovvero quella di smaltire rifiuti nucleari, che ancora dopo ventuno anni dalla chiusura delle centrali nucleari, minacciano ancora il territorio italiano. Rilevando che sul bilancio dello Stato esistono ancora risorse per lo svolgimento di tale funzione, riterrebbe opportuno che il Governo chiarisse se tale funzione verrà ancora o meno esercitata dalla SOGIN a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame.

Federico TESTA (PD) associandosi alle considerazioni in precedenza svolte dai colleghi, ribadisce il ruolo fondamentale della SOGIN, che ha il compito di smaltire le scorie nucleari ancora esistenti in Italia. Segnala altresì che il trasferimento di SOGIN a società private con la minima partecipazione dello Stato in tale società comporta di fatto la dismissione da parte dello Stato di un compito di sicurezza fondamentale.

Dopo la ripetizione di una votazione provocata dal rientro in Aula di alcuni deputati, la Commissione respinge gli

identici subemendamenti Lulli 0.15.100.54 e Ruggeri 0.15.100.55.

Federico TESTA (PD) intervenendo sul subemendamento 0.15.100.80 del relatore, rileva che con tale subemendamento si intende smantellare il vertice della SOGIN, facendo delle nuove nomine legate semplicemente ad interessi particolaristici.

La Commissione approva gli identici emendamenti 0.15.100.80 del relatore e Polledri 0.15.100.76.

La Commissione respinge i subemendamenti Iannaccone 0.15.100.8, Iannaccone 0.15.100.9, Scilipoti 0.15.100.57 e Iannaccone 0.15.100.10.

La Commissione approva il subemendamento Vignali 0.15.100.90.

La Commissione respinge il subemendamento Mariani 0.15.100.91.

La Commissione approva, con distinte votazioni, Polledri 0.15.100.58, Vignali 0.15.100.61 e Vignali 0.15.100.62.

La Commissione respinge il subemendamento Polledri 0.15.100.63.

La Commissione approva il subemendamento Vignali 0.15.100.64.

La Commissione respinge il subemendamento Iannaccone 0.15.100.12.

La Commissione approva il subemendamento Vignali 0.15.100.70.

La Commissione respinge il subemendamento Iannaccone 0.15.100.13

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.15.100.74.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sul subemendamento Lulli 0.15.100.17.

La Commissione approva il subemendamento Lulli 0.15.100.17.

Andrea LULLI (PD) intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento 15.100 del Governo, preannuncia il proprio voto contrario, in quanto giudica la delega negativa. Essa non risponde infatti a criteri efficaci per il reinserimento delle energie nucleari in Italia. Sottolinea inol-

tre che vi era stata ampia disponibilità da parte dell'opposizione a trovare soluzioni condivise ma che tale disponibilità non è stata presa in considerazione. Ricorda in ogni caso che le argomentazioni sostenute nel corso della discussione saranno riproposte anche in Aula. Ritiene in conclusione che l'emendamento del Governo costituisca un manifesto programmatico di nessun valore, che comporta anche lo smantellamento della SOGIN con la conseguente soppressione delle funzioni fondamentali svolte da tale organismo. Ritiene inoltre che per attuare una politica energetica seria occorrerebbe concentrarsi maggiormente sulla ricerca, in particolare su quella che riguarda la quarta generazione del nucleare.

Mauro LIBÈ (UdC) preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 15.100 del Governo, in quanto la politica energetica in materia di nucleare non viene affrontata in modo adeguato dal Governo che con tale emendamento non rispetta gli impegni presi con il programma di Governo. Auspica quindi che vengano approvato delle norme che possano consentire un ritorno al nucleare molto più rapido di quello previsto dalle attuali norme.

La Commissione approva l'emendamento 15.100 del Governo.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti all'emendamento 16.0.100.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Polledri 0.16.0.100.2 e sull'articolo aggiuntivo 16.0.100 del Governo, mentre su tutti gli altri subemendamenti vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere conforme al relatore.

Andrea LULLI (PD) illustrando il proprio subemendamento 0.16.0.100.1 ritiene che non sia possibile istituire l'acquirente unico del gas in Italia se non sopprimendo completamente la logica di mercato; rac-

comanda quindi l'approvazione del proprio subemendamento.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.100.1.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.16.0.100.2.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.16.0.100.5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni i subemendamenti Lazzari 0.16.0.100.6, Polledri 0.16.0.100.7, 0.16.0.100.8 e 0.16.0.100.9.

Paolo FADDA (PD), cofirmatario del subemendamento Lulli 0.16.0.100.10, chiede chiarimenti circa le ragioni dell'invito a ritiro, avanzata dal rappresentante del Governo e dal relatore.

Enzo RAISI (PdL) *relatore* propone l'accantonamento del subemendamenti Lulli 0.16.0.100.10.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione respinge quindi con distinte votazioni i subemendamenti Polledri 0.16.0.100.11, 0.16.0.100.12 e 0.16.0.100.13.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.16.0.100.14, esprime perplessità circa la portata della norma contenuta al comma 8 con particolare riferimento agli aspetti di copertura. Nel preannunciare che tale questione sarà riproposta nel corso dell'esame presso l'Assemblea, ritiene che l'indennizzo previsto sarà inferiore alla durata della convenzione e quindi produrrà una riduzione delle entrate con ripercussioni sul bilancio dello stato per l'anno in corso.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), intervenendo sul subemendamento Lulli 0.16.0.100.14, sottolinea che l'autorità dell'energia elettrica e il gas ha già subito una perdita del ruolo nell'uso della cassa conguagli, che rappresentava uno dei pochi strumenti di tale natura attivo e utilizza-

bile a fini di compensazione. La disposizione procede, a suo avviso, nella direzione opposta alla promozione del ruolo dei consumatori che aveva invece guidato i processi di liberalizzazione nel nostro paese. Il compito affidato al Ministro dello sviluppo economico per la definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile su proposta dell'autorità dell'energia elettrica e il gas contribuisce a smantellare un sistema che fino ad oggi ha funzionato e tutelato produttori e consumatori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritiene che i rilievi critici mossi dal collega Quartini siano pretestuosi in quanto i poteri dell'autorità dell'energia elettrica e il gas restano intatti.

Ludovico VICO (PD) rileva l'incoerenza tra quanto unanimemente concordato da maggioranza e opposizione in occasione della crisi in Campania e le nuove posizioni manifestate dai colleghi di maggioranza. Richiamando le considerazioni svolte in più occasioni dal collega Della Vedova, sottolinea che il provvedimento, come già in precedenza fatto con la soppressione dell'Alto Commissario nel settore della lotta alle contraffazioni, sostituisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas – che costituisce un arbitro indipendente – un potere diretto del ministro in carica, con la conseguente sparizione di un soggetto neutrale.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene opportuno ribadire che, secondo le disposizioni che la maggioranza promuove è il ministro dello sviluppo economico il soggetto preposto alla determinazione dei prezzi.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.100.14.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.16.0.100.15, sottolinea che la proposta emendativa del

Governo avrà come diretta conseguenza l'aumento delle tariffe a carico dei consumatori e delle aziende per salvaguardare le imprese che vanno a realizzare gli impianti nucleari.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.100.15.

Federico TESTA (PD) cofirmatario del subemendamento Lulli 0.16.0.100.16 ne illustra il contenuto auspicandone l'approvazione. Sottolinea in particolare, che il parere delle commissioni parlamentari è volto ad una verifica alla luce delle distorsioni che si sono verificate nel funzionamento del CIP 6/92.

La Commissione respinge, con distinte votazioni i subemendamenti Lulli 0.16.0.100.16 e Vignali 0.16.0.100.17.

Andrea LULLI (PD) chiede chiarimenti circa l'invito al ritiro del proprio subemendamento 0.16.0.100.19, finalizzato a riequilibrare la pressione fiscale delle accise in modo da agevolare le piccole e medie imprese.

Il sottosegretario Adolfo URSO conferma l'invito al ritiro del subemendamento Lulli 0.16.0.100.19 in vista dell'esame presso l'Assemblea.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti Lulli 0.16.0.100.19 e Polledri 0.16.0.100.20.

Enzo RAISI (Pdl) *relatore* esprime parere favorevole sull'subemendamento Lulli 0.16.0.100.10, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni il subemendamento Lulli 0.16.0.100.10.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto contrario, per i motivi già ampiamente

esposti, del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo del Governo 16.0.100.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 16.0.100 del Governo, come subemendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo del Governo 16.0.102, al quale non sono riferiti subemendamenti.

Enzo RAISI (Pdl) *relatore* esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 16.0.102, nonché sull'articolo aggiuntivo Polledri 16.02.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle proposte emendative testè richiamate dal relatore, stigmatizzando in particolare il commissariamento dell'Enea, disposto dall'articolo aggiuntivo Polledri 16.02.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva, con distinte votazioni gli articoli aggiuntivi del Governo 16.0.102 e Polledri 16.02.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione procede con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

Enzo RAISI (Pdl) *relatore* esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 17.100 e sull'articolo aggiuntivo del Governo 17.0.100, invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lazzari 17.01 e degli identici articoli aggiuntivi Lulli 17.02 e Mazzocchi 17.03.

Andrea LULLI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulle proposte emendative del Governo 17.100 e 17.0.100.

La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli emendamenti del Governo 17.100 e 17.0.100 e respinge l'emendamento Lazzari 17.01 e gli identici emendamenti Lulli 17.02 e Mazzocchi 17.03.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 65 del 30 settembre 2008, a pagina 69, seconda colonna, dopo riga 26, aggiungere il seguente pe-

riodo: « d) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: »

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 69 del 6 ottobre 2008, a pagina 21, prima colonna, riga 10, sostituire la parola « enti » con la seguente « aiuti ».

A pagina 25, prima colonna, dopo riga 34, aggiungere il seguente periodo « d) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.**EMENDAMENTO 22.0.100 (NUOVA FORMULAZIONE)
DEL GOVERNO E EMENDAMENTO 70.0.200 DEL RELATORE**

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle di-

sposizioni di cui al presente comma si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

22. 0. 100. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 70.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

70. 0. 200. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.**

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI
DEL GOVERNO 5.0.101., 13.0.101, 15.100, 16.0.100**

Aggiungere alla fine il seguente periodo:
Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

5. 0. 101. 1. Formisano, Ruggeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2008, le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 13. 0. 101. 1. Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stanziati 33,8 milioni di euro come contributo al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di garantire la piena sicurezza degli utenti dei servizi scolastici.

0. 13. 0. 101. 2. Scilipoti, Cimadoro.

All'articolo 13-bis, sopprimere il comma 3.

0. 13. 0. 101. 3. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.

Al comma 3 sostituire le parole: fermi restando i requisiti professionali per la vendita e con le seguenti: ferma restando.

0. 13. 0. 101. 4. Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e nel rispetto delle condizioni previste dagli ordinamenti nazionali e regionali per i pubblici esercizi.

0. 13. 0. 101. 5. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 3 dopo le parole: con regolamento dei Comuni inserire le seguenti: da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 13. 0. 101. 6. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere le parole da: ART. 15 fino alle parole: a carico della finanza pubblica.

0. 15. 100. 14. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso ART. 15 sopprimere i commi 1, 2 e 5.

0. 15. 100. 15. Margiotta, Mariani, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastro-mauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso ART. 15 al comma 1 dopo le parole: nel rispetto delle norme inserire le seguenti: nazionali e comunitarie vigenti in materia di tutela della salute dei cittadini e.

Conseguentemente dopo le parole: d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

0. 15. 100. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Santelli.

Al capoverso ART. 15 al comma 1 dopo le parole: valutazione di impatto ambientale aggiungere le parole: e della valutazione ambientale strategica.

0. 15. 100. 16. Cimadoro, Scilipoti.

Al capoverso ART. 15, al comma 1 dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 15. 100. 17. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quar-tiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le parole: 31 marzo 2009.

0. 15. 100. 18. Libè, Ruggeri, Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo.

0. 15. 100. 19. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 15, al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **0. 15. 100. 20.** Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quar-tiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 15, al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **0. 15. 100. 21.** Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastro-mauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso ART. 15, al comma 2, lettera a), dopo le parole: dichiarare i siti aggiungere le parole: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare.

0. 15. 100. 22. Cimadoro, Scilipoti.

Al capoverso ART. 15, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) definizione dei livelli di sicurezza di nuova generazione più avanzati ed efficaci, al fine della migliore garanzia di tutela della salute dei cittadini.

0. 15. 100. 2. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso ART. 15, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: definizione di adeguati livelli *con le parole:* definizione di elevati livelli.

0. 15. 100. 23. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso ART. 15, al comma 2, lettera b), dopo le parole: sicurezza dei siti *aggiungere le parole:* che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare.

0. 15. 100. 24. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso ART. 15, al comma 2, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori.

0. 15. 100. 25. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15. 100

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera c) sostituire le parole nel territorio circostante, sito, *con le parole* nella provincia nonché nei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo,

0. 15. 100. 26. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso «ART. 15» al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: i benefici dovranno prevedere specifiche condizioni di cessione di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai soggetti preposti alla fornitura degli utenti finali sottoposti a garanzie di salvaguardia o di maggior tutela.

0. 15. 100. 27. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. Riconoscimento di compensazioni territoriali agli enti locali interessati ubicati nel territorio circostante al sito di deposito e di stoccaggio dei rifiuti radioattivi.»

0. 15. 100. 28. Rosso, Polledri.

(Inammissibile)

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera d), dopo le parole devono adottare *aggiungere le seguenti:* sotto il controllo e nell'ambito delle direttive previste dagli organismi a ciò preposti e, in primo luogo, dalla Sogin e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare,.

0. 15. 100. 29. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) «prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.»

0. 15. 100. 30. Cimadoro Scilipoti, Borghesi.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, sopprimere la lettera e).

***0. 15. 100. 31.** Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, sopprimere la lettera e).

***0. 15. 100. 32.** Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, sopprimere la lettera e).

***0. 15. 100. 4.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera e) dopo le parole identificazione delle modalità aggiungere le seguenti di massima efficacia ed efficienza.

0. 15. 100. 3. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis. Previsione di un preciso calendario di realizzazione degli impianti e le corrispondenti percentuali di energia elettrica che si attende vengano prodotte con la tecnologia nucleare, rispetto al fabbisogno nazionale;

0. 15. 100. 33. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis. Previsione di un sistema di contabilizzazione dei costi di produzione

dell'energia elettrica con tecnologia nucleare che tenga conto degli elementi afferenti la gestione delle scorie, l'uso delle risorse idriche, gli interventi di messa in sicurezza del territorio, nonché dei benefici di cui alla lettera c);

0. 15. 100. 34. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, sopprimere la lettera f).

0. 15. 100. 35. Margiotta, Mariani, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «ART. 15» al comma 2, lettera f) sostituire le parole previsione che la costruzione con le parole previsione che la localizzazione, la costruzione.

0. 15. 100. 36. Scilipoti, Ciamdoro.

Al capoverso «ART. 15» al comma 2, lettera f), dopo le parole impianti di produzione di energia elettrica nucleare aggiungere le seguenti: «, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita,».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) previsione che, le autorizzazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione Europea siano automaticamente valide in Italia;

g-ter) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli

esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee »;

g-ter) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica.

g-quater) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *de-commissioning* ».

0. 15. 100. 37. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera f), sostituire le parole preminente interesse statale con le seguenti preminente interesse nazionale;

Conseguentemente sostituire le parole «previa intesa con la regione interessata» con «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

0. 15. 100. 38. Lulli, Testa, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2 lettera f) sostituire le parole previa intesa con le seguenti di concerto.

0. 15. 100. 5. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis previsione che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare si applicano le

disposizioni in materia di prevenzione e della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazione e informazioni antimafia: ».

0. 15. 100. 6. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: fatti salvi gli adempimenti normativi relativi alla VIA, alla VAS e alle corrispondenti direttive comunitarie.

0. 15. 100. 39. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

0. 15. 100. 40. Lulli, Testa, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, aggiungere le seguenti:

h) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione e contro il rischio derivante da qualunque evento che impedisca la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

i) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da

nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning*;

l) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;

m) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

n) previsione che la localizzazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari avvenga valutando prioritariamente l'idoneità di quelli già ritenuti idonei in passato;

o) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello Sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;

p) individuazione del sito per il deposito unico e le opportune modalità di gestione dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi di II e di III categoria e per il trattamento della carica finale del combustibile;

q) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;

r) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, il

Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze;

s) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato;

t) definizione dei requisiti soggettivi di idoneità per coloro che intendano richiedere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare, tenendo anche conto del fatturato e della titolarità già acquisita di licenze di esercizio di impianti nucleari in almeno un Paese dell'Unione europea.

0. 15. 100. 41. Vignali.

(Inammissibile)

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, dopo la lettera g, aggiungere la seguente: g-bis) previsione della valutazione di impatto ambientale per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

0. 15. 100. 11. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso ART. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge sono

trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

0. 15. 100. 42. Lulli, Testa, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al successivo comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

0. 15. 100. 43. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al capoverso ART. 15, sopprimere il comma 4.

* **0. 15. 100. 44.** Lulli, Testa, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 15, sopprimere il comma 4.

* **0. 15. 100. 45.** Margiotta, Mariani, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso ART. 15, sopprimere il comma 4.

* **0. 15. 100. 46.** Scilipoti, Cimadoro.

al capoverso ART. 15, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:

La priorità di dispacciamento dell'energia è subordinata al costo unitario della tipologia di energia prodotta rispetto a quello rilevato per le altre tipologie di energia messe in rete.

0. 15. 100. 47. Libè, Formisano, Ruggeri.

Al capoverso ART. 15, al comma 5 dopo le parole: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere della competenti commissioni parlamentari che deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione delle disposizioni correttive, decorso il termine si procede anche in assenza di parere.

0. 15. 100. 7. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Subemendamento all'emendamento 15.100, al capoverso ART. 15, comma 6, aggiungere infine le parole: e per gli utenti finali.

0. 15. 100. 48. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastro-mauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Dopo il comma 6, al capoverso ART. 15, aggiungere il seguente:

6-bis. Le compensazioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 14 novembre 2003 n. 314 sono esentate dal Patto di Stabilità e coordinamento delle politiche economiche.

0. 15. 100. 49. Rosso, Polledri, Buonanno.

(Inammissibile)

Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

Al comma 1, dell'articolo 16 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

Con le stesse modalità sono stabilite le procedure che prevedano una sola autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove centrali nucleari ovvero per i criteri di vigilanza sulle nuove installazioni. Le autorizzazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione Europea sono automaticamente valide in Italia. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione sono a carico degli esercenti le attività nucleari, e possono essere svolti con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee, nonché devono avvenire in tempi certi, compatibili con la programmazione complessiva delle attività.

0. 15. 100. 50. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Alla lettera b), ART. 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1. con delibera del Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri e le misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica ed in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. La percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 15. 100. 72. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Articolo 16-bis, al comma 2, sopprimere le parole: la Cassa Conguaglio per il settore elettrico di cui al prov-

vedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34,;

conseguentemente, sopprimere il comma 4;

conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

0. 15. 100. 51. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 16-bis, sopprimere il comma 4.

0. 15. 100. 52. Libè, Ruggeri, Formisano.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 5 sopprimere le parole: e 4.

0. 15. 100. 53. Libè, Ruggeri, Formisano.

All'articolo 16-bis, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per quanto attiene la gestione del mercato del gas naturale, il Gestore del Mercato non potrà cedere a terzi, fino all'anno 2020, le strutture organizzative, le tecnologie funzionali, i dati ed i listini e comunque tutto, o in parte, quanto riguarda il mercato in oggetto.

0. 15. 100. 75. Volpi, Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, sopprimere il comma 6.

*** 0. 15. 100. 54.** Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 16-bis, sopprimere il comma 6.

*** 0. 15. 100. 55.** Ruggeri, Formisano.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

16-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.

**** 0. 15. 100. 80.** Il Relatore.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.

**** 0. 15. 100. 76.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Al capoverso ART. 16-bis, alla fine del comma 6 inserire il seguente periodo: L'atto di indirizzo strategico di cui al presente comma è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

0. 15. 100. 8. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 7 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 15. 100. 9. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardia, Milo, Sardelli.

Al capoverso ART. 16-bis al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) interventi, anche di carattere fiscale, finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche.

0. 15. 100. 56. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

0. 15. 100. 57. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al capoverso ART. 16-bis al comma 8 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 15. 100. 10. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardia, Milo, Sardelli.

All'articolo 16-bis, comma 8, sostituire le parole: 3 MWe con le seguenti: 10 MWe.

0. 15. 100. 90. Vignali.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 8, aggiungere infine le parole: nonché delle competenze delle Regioni e delle amministrazioni locali.

0. 15. 100. 91. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in « conto energia » e dei servizi di « scambio sul posto » dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

0. 15. 100. 58. Polledri, Simonetti, Fuggati.

All'articolo 16-bis, comma 10, lettera b), 4-quinquies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Conseguentemente, al punto 2 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

0. 15. 100. 61. Vignali.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al termine del comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte le parole: « Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale ».

* **0. 15. 100. 59.** Vignali.

(Inammissibile)

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46 bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale ».

* **0. 15. 100. 60.** Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

All'articolo 16-bis, comma 12, al comma 3 del proposto nuovo ART. 46, dopo le parole: e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale aggiungere: « .

Di conseguenza sostituire comma: 4 con comma: 12-bis e comma: 5 con le parole: comma 12-ter.

Di conseguenza sostituire le parole: di cui al comma 4 con le parole: di cui al comma 12-bis ed eliminare: « .

0. 15. 100. 62. Vignali.

Al capoverso ART. 16-bis al comma 13, capoverso 78, sostituire le parole: al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati con le seguenti: con parere vincolante della regione e la partecipazione degli enti locali interessati,.

0. 15. 100. 63. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo:

Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 80, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o il cui rappresentante non esprima in tale sede definitivamente la volontà.

0. 15. 100. 64. Vignali, Polledri.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 13 aggiungere il comma 13-bis:

Per i contatori gas in servizio, che per qualsiasi motivo siano oggetto di verifica sia in campo che in laboratorio, gli errori massimi tollerati sono pari al doppio degli errori massimi ammessi secondo la disciplina nazionale e comunitaria nelle verifiche di conformità.

0. 15. 100. 65. Polledri, Vignali.

(Inammissibile)

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 15 sostituire le parole: il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico chiede un parere.

0. 15. 100. 12. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 149, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il periodo da: « a un prezzo pari » fino a: « 31 gennaio di ogni anno » è sostituito dal seguente: « a un prezzo pari al prezzo determinato nell'anno di emissione dal GSE, secondo le procedure del precedente comma ».

0. 15. 100. 66. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

(Inammissibile)

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: « , con esclusione » sono inserite le parole: « delle società per la gestione ».

0. 15. 100. 67. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

(Inammissibile)

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Un ulteriore contributo, definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,005 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, è assegnato direttamente alle famiglie e alle imprese residenti nel comune nel cui territorio è ubicato il Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 120

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

0. 15. 100. 68. Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

(Inammissibile)

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 298. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 60 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A" sul presso dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2003, n. 83.

16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

0. 15. 100. 69. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Rosso Vignali.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con il seguente periodo: realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto,

nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.

0. 15. 100. 70. Vignali.

Inserire il seguente:

2-ter. Al fine di promuovere maggiormente l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo sono così modificati i seguenti disposti normativi:

a) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 144: sostituire « superiore a 1 megawatt » con « superiore a 3 megawatt elettrici »;

b) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 145: sostituire « non superiore a 1 megawatt » con « non superiore a 3 megawatt elettrici »;

c) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 143:

1° paragrafo le parole da: « entrati » a: « potenziamento » sono soppresse;

prima delle parole « Con le medesime modalità » aggiungere « Per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente 01/01/2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento i meccanismi di cui ai commi da articolo 144 ad articolo 154 sono applicati a partire dal 1/01/2008. La durata cumulativa dei benefici già acquisiti e da acquisire, non può superare 15 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto ».

2-quater. Per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre consentito il ripotenziamento, derivante dall'ottimizzazione del processo produttivo o ottenuto senza modifiche impiantistiche. È sempre consentito l'utilizzo di sottoprodotti di origine agricola ed agroalimentare negli impianti di produzione di biogas nel rispetto dei disposti dell'articolo 185, comma 2 e articolo 183, comma 1, lettera p del Dlgs 152/06 e smi.

2-quinquies. Le Regioni e le Province incentivano per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili l'utilizzo di biomasse agricole ed agroalimentari non destinabili al consumo

umano o ad alimentazione animale al fine di ottimizzare le risorse derivanti dal comparto agricolo.

0. 15. 100. 71. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Promozione dell'innovazione nelle tecnologie di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica).

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di anidride carbonica dettati dal Protocollo di Kyoto, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, procedure autorizzative semplificate e meccanismi di incentivazione delle attività di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica emessa da impianti industriali.

2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di acquisire elementi necessari alla individuazione dei criteri e delle procedure di cui al precedente comma 1, autorizza in via sperimentale progetti dimostrativi sulla cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica in giacimenti di idrocarburi.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Promozione dell'innovazione nel settore nucleare).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore del nucleare di nuova generazione è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, il Ministero dello Sviluppo Economico e il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 è volto ad attuare la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati « Generation IV International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnership » (GNEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica » e « International Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

0. 15. 100. 73. Vignali.

(Inammissibile)

Sopprimere.

0. 15. 100. 13. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: settore dell'energia con le seguenti: le procedure e i provvedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche concernenti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alloro esercizio.

Di conseguenza sopprimere il comma 3.

0. 15. 100. 74. Vignali.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.0.100
DEL GOVERNO

Al capoverso ART. 16-bis, sopprimere i commi da 1 a 6.

0. 16. 0. 100. 1. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 16-bis. al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari e.

0. 16. 0. 100. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 81, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: o eolica sono aggiunte le seguenti: nonché al soggetto costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1999, n. 79. All'onere derivante dal presente comma, pari a un milione di euro annui, si provvede a decorrere dall'anno 2008 mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 16. 0. 100. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Inammissibile).

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 81, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: o eolica sono aggiunte le seguenti: nonché

al soggetto costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1999, n. 79.

0. 16. 0. 100. 4. Anna Teresa Formisano, Ruggieri.

(Inammissibile).

Al capoverso 16-bis sopprimere i commi 5 e 6.

0. 16. 0. 100. 5. Vignali, Versace.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina inoltre con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali di rigassificazione provvedendo in particolare a dimezzare il fattore correttivo che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di parte quota dei ricavi di riferimento, di cui alla delibera AEEG n. 178/05, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2005 ».

0. 16. 0. 100. 6. Lazzari.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive sono sostituite dalle parole: stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, attribuendo, nel caso di capacità di trasporto o di rigassificazione, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica.

0. 16. 0. 100. 7. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al termine dell'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è

aggiunto il seguente periodo: Il rilascio dell'esenzione di cui al comma 17 o dell'allocazione prioritaria di cui al comma 18, in particolare nei casi in cui esse siano relative all'intera capacità realizzata, può essere subordinato a particolari condizioni volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale.

0. 16. 0. 100. 8. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le quote del gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, relative alle autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono offerte presso il mercato regolamentato della capacità di cui al comma 1 dello stesso articolo 11 secondo modalità che assicurino, a parità di condizioni, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica.

0. 16. 0. 100. 9. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti, temporaneamente e comunque sino alla loro completa realizzazione ed integrazione con la rete nazionale, al fine di elevare il livello di concorrenza nel mercato elettrico, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico, adotta misure finalizzate ad ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche

mediante strumenti quali la acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).

0. 16. 0. 100. 10. Lulli, Schirru, Quartiani, Fadda.

Al capoverso ART. 16-bis, sopprimere il comma 7.

0. 16. 0. 100. 11. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 7, sostituire le parole: non inferiore a 10 anni con le parole: non superiore a 5 anni.

0. 16. 0. 100. 12. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il regime di sostegno di cui al presente comma è incompatibile con gli incentivi per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente o interrompibili con preavviso, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 122/07 e successive integrazioni.

0. 16. 0. 100. 13. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis, sopprimere il comma 8.

0. 16. 0. 100. 14. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 8, sopprimere le parole da: al fine di rendere fino alla fine del comma.

0. 16. 0. 100. 15. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: da disporre aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: devono essere inserire: significativamente.

0. 16. 0. 100. 16. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 16-bis, al comma 10 sostituire le parole: 10 anni con le seguenti: 25 anni.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: 15 anni con le seguenti: 25 anni.

0. 16. 0. 100. 17. Vignali, Versace.

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale.

0. 16. 0. 100. 18. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Al capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per lo sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese.

0. 16. 0. 100. 19. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso ART. 16-bis. dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le mag-

giori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.

0. 16. 0. 100. 20. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso ART. 16-bis. dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

Il comma 149 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) è sostituita dal seguente:

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 - 110 - marzo 1999, n. 79, al prezzo di riferimento del GSE dell'anno a cui si riferisce la produzione.

0. 16. 0. 100. 21. Vignali, Versace.

(Inammissibile)

ALLEGATO 3

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15. 100
DEL GOVERNO

Al capoverso «ART. 15», al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 15. 100. 17. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, capoverso «ART. 15», aggiungere il seguente:

1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo.

0. 15. 100. 19. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera f), dopo le parole: impianti di produzione di energia elettrica nucleare *aggiungere le seguenti:* , impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) previsione che, le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea siano automaticamente valide in Italia;

g-ter) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

g-ter) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

g-quater) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *de-commissioning*.

0. 15. 100. 37. *(Nuova formulazione).* Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, lettera f), sostituire le parole: previa intesa con la regione interessata *con:* previa in-

tesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 15. 100. 38. (Nuova formulazione). Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «ART. 15», al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

0. 15. 100. 40. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Alla lettera b), «ART. 16» aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1. Con delibera del Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri e le misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica ed in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. La percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 15. 100. 72. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «ART. 16-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di

un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.

**** 0. 15. 100. 80.** Il Relatore.

Al capoverso «ART. 16-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.

**** 0. 15. 100. 76.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

All'articolo 16-bis, comma 8, sostituire le parole: 3 MWe con le seguenti: 10 MWe.

0. 15. 100. 90. Vignali.

Al capoverso «ART. 16-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere

agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

0. 15. 100. 58. Polledri, Simonetti, Fuggati.

ART. 15.

a) *l'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« ART. 15.

(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Con tali decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al precedente periodo.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono aggiunte le parole «energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) al comma 1, dell'articolo 16 sono soppresse le parole: «Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indi-

rizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto societario.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono soppresi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni esercitate dal Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla Cassa Conguaglio GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.

4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici Spa.

5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti e le funzioni di Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda

di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

7. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario preparato con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, conterrà in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;

d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.

Le norme di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono soppresse.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 3 MWe. Lo stesso decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate verranno definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

9. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: « maggioranza semplice delle quote millesimali », sono aggiunte le parole: « rappresentate dagli intervenuti in assemblea ».

10. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: « le necessarie misure di salvaguardia » aggiungere il seguente periodo: « Dalla comunicazione ai Comuni interessati dell'avviso dell'avvio del procedimento, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell'avviso dell'avvio del procedimento ».

b) dopo il comma 4-*quater* aggiungere i seguenti:

« 4-*quinquies*. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti

esistenti, facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-*sexies*. 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

2. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle Stazioni Elettriche facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che non comportino modifiche della cubatura degli edifici.

3. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.

4. La denuncia di inizio attività costituisce presupposto del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

5. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello Sviluppo Economico, ed in copia ai Comuni interessati, la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il ri-

spetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.

6. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 1 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello Sviluppo Economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

9. È salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ».

11. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: « la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi », sono inserite le seguenti parole: « ivi compresi gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta ».

12. L'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato

dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

« 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestual-

mente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.

5. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 4.»

13. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono sostituiti dai seguenti:

« 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma precedente è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che

sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale U.N.M.I.G. competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

80. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

81. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi delle leggi vigenti.

82. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica. ».

Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

14. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del R.D. 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273 e dall'articolo 15 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.

15. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato Centrale Metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

16. L'effettuazione di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dal nuovo regolamento approvato dal parlamento europeo il 12 marzo 2008, nonché all'avvio e al monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto articolo. ».

d) L'articolo 17, è così modificato:

1. Al comma 2, lettera a), le parole « un progetto dimostrativo », sono sostituite dalle parole: « progetti dimostrativi ».

2. Al comma 2, lettera b), dopo le parole (ITER), sono aggiunte le parole « accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare. ».

3. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le

disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma. ».

e) All'articolo 18, comma 1, dopo le parole « settore dell'energia. », le parole: « La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti. », sono soppresse.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Sono fatte salve le previsioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. ».

15. 100. Il Governo.

All'articolo 16-bis, comma 10, lettera b), 4-quinquies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Di conseguenza, al comma 1 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Di conseguenza, al punto 2 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

0. 15. 100. 61. Vignali.

All'articolo 16-bis, comma 12, al comma 3 del proposto nuovo ART. 46, dopo le parole: e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale aggiungere: . .

Conseguentemente sostituire comma: 4 con comma: 12-bis e comma: 5 con le parole: comma 12-ter.

Conseguentemente sostituire le parole: di cui al comma 4 con le parole: di cui al comma 12-bis ed eliminare: “.

0. 15. 100. 62. Vignali.

Al capoverso « ART. 16-bis », comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 80, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o il cui rappresentante non esprima in tale sede definitivamente la volontà.

0. 15. 100. 64. Vignali, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con il seguente periodo: realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.

0. 15. 100. 70. Vignali.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 0. 100
DEL GOVERNO

Al capoverso « ART. 16-bis », al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: d'intesa

con *con le seguenti*: sentite le competenti Commissioni parlamentari e.

0. 16. 0. 100. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «ART. 16-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti, temporaneamente e comunque sino alla loro completa realizzazione ed integrazione con la rete nazionale, al fine di elevare il livello di concorrenza nel mercato elettrico, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico, adotta misure finalizzate ad ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche mediante strumenti quali la acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).

0. 16. 0. 100. 10. Lulli, Schirru, Quartiani, Fadda.

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure per l'efficienza del settore energetico).

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

2. Il Gestore del mercato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle of-

ferite di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione ed i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del decreto legislativo n. 58/98 possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal gestore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, ai sensi del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente Unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma precedente. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma precedente.

7. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo dell'8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione Europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al capoverso precedente.

8. Per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92 e successive modifiche e integrazioni, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile, da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, dello stesso provvedimento, al fine di rendere coerenti tali aggiornamenti con l'evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati.

9. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli attesi che si realizzerrebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

10. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura « CE » apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di 10 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica od accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.

11. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma precedente installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di 15 anni.

12. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verifica, o di fabbricazione o di apposizione della marcatura « CE » ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

13. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura « CE ».

14. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicu-

rando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori. ».

16. 0. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« ART. 16-bis

(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

1. Per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per il 2008, sul capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziare sul relativo capitolo di bilancio ».

16. 0. 102. Il Governo.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENES).

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES).

2. L'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui ai decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. La denominazione « Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di « Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ».

6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

7. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

16. 0. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'articolo 17, comma 2 dopo la lettera b), inserire:

« c) Partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie « a basso contenuto di carbonio » secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione del-

l'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »

17. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

« ART. 17-bis

(Elettrodotti aerei).

1. All'Allegato III, parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 « Norme in materia ambientale », alla lettera z) dopo il termine « elettrodotti » è inserita la parola « aerei ». »

17. 0. 100. Il Governo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di esperti (*Svolgimento e conclusione*) 66

ERRATA CORRIGE 67

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di esperti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paola OLIVELLI, *Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Macerata*, Franco CARINCI, *Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna* e Mimmo CARRIERI,

Professore ordinario di Sociologia economica e del lavoro presso l'Università di Teramo, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Stefano SAGLIA, i deputati Giuseppe BERRETTA (PD), Cesare DAMIANO (PD) e Giuliano CAZZOLA (Pdl).

Paola OLIVELLI, *Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Macerata*, Franco CARINCI, *Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna* e Mimmo CARRIERI, *Professore ordinario di Sociologia economica e del lavoro presso l'Università di Teramo*, forniscono ulteriori chiarimenti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 65 del 30 settembre 2008, a pagina 100, prima colonna:

alla nona riga, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre »;

alla ventottesima riga, il numero « 4300 » è sostituito dal seguente: « 4500 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 66 del 1° ottobre 2008, a pagina 96, prima colonna, ottava riga, le parole: « gli emendamenti Fedriga 37.5, di cui è cofirmatario, e Caparini 37.3 » sono sostituite dalle seguenti: « l'emendamento Caparini 37.4 ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana famiglie ADHD (AIFA onlus), del Movimento italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione italiana per la lotta contro le cefalee onlus (AIC), del Comitato « Giù le mani dai bambini » e della Campagna « Perché non accada »

68

COMITATO RISTRETTO

Martedì 7 ottobre 2008.

**Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.**

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana famiglie ADHD (AIFA onlus), del Movimento italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione italiana per la lotta contro le cefalee onlus (AIC), del Comitato « Giù le mani dai bambini » e della Campagna « Perché non accada ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 15.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione dell'apicoltura.

Audizione di rappresentanti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari 69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti (*Svolgimento e conclusione*) 69

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Federdistribuzione, dell'Associazione nazionale cooperative consumatori-Coop (ANCC-Coop) e dell'Associazione nazionale cooperative fra dettanti (ANCD-Conad) (*Svolgimento e conclusione*) 70

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 ottobre 2008.

Sulla situazione dell'apicoltura.

Audizione di rappresentanti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.15 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Mariano BELLA, *responsabile dell'Ufficio studi della Confcommercio*, Gaetano PERGAMO, *direttore della Federazione italiana esercenti specialisti dell'alimentazione (FIESA) – Confesercenti*, intervengono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Sandro BRANDOLINI (PD), al quale replicano Mariano BELLA e Gaetano PERGAMO.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Federdistribuzione, dell'Associazione nazionale cooperative consumatori-Coop (ANCC-Coop) e dell'Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti (ANCD-Conad).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Marco PAGANI, *direttore dell'Area legislazione e studi della Federdistribuzione*, Stefano CRIPPA, *direttore dell'Area relazioni esterne e ricerche economiche della Federdistribuzione*, Albino RUSSO, *respon-*

sabile del settore economico dell'Associazione nazionale cooperative consumatori-Coop (ANCC-Coop) e Piero CARDILE, responsabile del settore legislativo dell'Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti (ANCD-Conad), intervengono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro BRANDOLINI (PD), Isidoro GOTTARDO (PdL), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replicano Piero CARDILE, Stefano CRIPPA, Albino RUSSO e Marco PAGANI.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	71
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del dottor Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni	71

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza dell'Istituto Bruno Leoni, il dottor Alberto Mingardi, l'avvocato Silvio Boccalatte, l'avvocato Serena Sileoni e il dottor Piercamillo Falasca.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione del dottor Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1° ottobre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Mingardi per la disponibilità mostrata nei confronti della Commissione. Ricorda che l'Istituto Bruno Leoni è nato nel 2003 per promuovere una discussione pubblica più consapevole ed informata sui temi dell'ambiente, della concorrenza, dell'energia, delle liberalizzazioni, della fiscalità, delle privatizzazioni e della riforma dello Stato sociale e per favorire lo sviluppo in Italia di una cultura di mercato. L'Istituto è attivo nell'elaborazione di ricerche e studi; cura pubblicazioni, sia a vasto raggio sia su particolari problemi; organizza eventi e seminari, come strumenti per attivare l'attenzione del pubblico su nuove proposte di *public policy*, e si dedica alla formazione

di studenti e giovani studiosi sia italiani che stranieri. Di recente l'Istituto ha elaborato una serie di proposte raccolte nel volume «*Liberare l'Italia. Manuale delle riforme per la XVI legislatura*». Il dottor Mingardi è accompagnato dall'avvocato Silvio Boccalatte, dall'avvocato Serena Sileoni e dal dottor Piercamillo Falasca.

Il dottor MINGARDI esprime i più sentiti ringraziamenti per l'attenzione che la Commissione ha inteso riservare all'Istituto intitolato a Bruno Leoni, il quale ha fornito contributi illuminanti, ma scarsamente conosciuti, in materia di legislazione e pianificazione economica. L'Istituto ha stilato nei mesi scorsi alcune proposte da affidare all'attenzione di tutti i soggetti istituzionali e non, interessati alla modernizzazione del Paese. Cede quindi la parola ai collaboratori dell'Istituto che illustreranno nel dettaglio le singole proposte in materia di semplificazione e di qualità della regolazione, raccolte in un documento che chiede di poter depositare agli atti della Commissione.

L'avvocato BOCCALATTE rileva come, ad avviso dell'Istituto Bruno Leoni, la semplificazione non debba riguardare soltanto lo *stock* normativo esistente ma anche il flusso di norme che interverranno nell'ordinamento.

Per quanto riguarda il primo profilo, l'Istituto ritiene che si potrebbe intervenire attraverso una modifica dei regolamenti parlamentari che consenta la creazione di una commissione bicamerale permanente per la semplificazione della legislazione alla quale siano attribuiti compiti di « consolidazione » della produzione normativa per aree tematiche, come avviene in alcuni Paesi di *common law*. La commissione dovrebbe, in una prima fase, operare la ricognizione del diritto vigente, avvalendosi anche del meccanismo cosiddetto « taglia-leggi »; in una seconda fase, dovrebbe procedere all'eliminazione di ciò che è stato abrogato esplicitamente, nonché evidenziare quanto risulta abrogato implicitamente, far emergere le antinomie esistenti e proporre le soluzioni più appro-

priate in un progetto organico. Il testo formulato dalla commissione andrebbe sottoposto ad una fase di consultazione pubblica affinché chiunque sia interessato possa proporre gli interventi giudicati necessari. Al termine di questa fase, la commissione dovrebbe redigere il testo definitivo della « consolidazione » proponendolo al Parlamento per l'approvazione con la procedura in sede redigente.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi sul flusso legislativo, ad avviso dell'Istituto sarebbe necessario operare innanzitutto attraverso modifiche regolamentari stabilendo che ogni proposta di legge, pena l'irricevibilità o l'improcedibilità, debba avere la forma di « novella », un oggetto limitato e debba contenere in calce il testo coordinato della novella con il testo precedentemente in vigore. Da questa previsione dovrebbero essere esclusi i decreti-legge ma non i disegni di legge di conversione.

In sede di revisione costituzionale si dovrebbe poi prevedere l'obbligo per il legislatore statale di qualificare esplicitamente le disposizioni che ritiene « principi fondamentali ». In tal modo si consentirebbe alle Regioni di operare in un quadro più certo e di agire più liberamente, mentre rimarrebbe comunque il potere della Corte costituzionale di sindacare l'adeguatezza della qualificazione di una certa disposizione come « principio fondamentale ».

L'avvocato SILEONI illustra un ulteriore strumento di semplificazione che potrebbe essere introdotto a Costituzione invariata e che è mutuato da alcune esperienze realizzate nei Paesi di *common law*. Tale strumento si sostanzia nell'introduzione, nei regolamenti parlamentari, dell'obbligo di corredare con clausole di abrogazione automatica esplicita tutte le disposizioni la cui efficacia è predeterminata nel tempo. A partire da tale previsione si potrebbero immaginare clausole (cosiddette *sunset clauses*) che impongano — in determinati settori della legislazione — l'apposizione di una scadenza delle disposizioni normative.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione un'altra misura di semplificazione, individuata dall'Istituto, consistente nella previsione di una corsia preferenziale per le proposte di legge di iniziativa governativa per favorire l'attuazione del programma di governo. Sulla scorta delle esperienze europee e per porre un freno all'abuso della decretazione d'urgenza, che appare allo stato l'unico strumento a disposizione del Governo per l'attuazione del suo programma, si propone di modificare i regolamenti parlamentari in modo che il Governo possa chiedere alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari di riservare priorità a determinati disegni di legge: in caso di accoglimento della richiesta governativa, l'esame parlamentare dovrebbe essere scadenato attraverso l'introduzione di termini perentori.

Da ultimo, si sofferma su una questione che sta assumendo particolare rilevanza e che è legata alla facoltà di regolazione o autoregolazione ampiamente riconosciuta dall'ordinamento italiano alle autorità indipendenti e alle autonomie funzionali, prime fra tutte le categorie professionali, facoltà che ha consentito il proliferare di forme atipiche di atti giuridici, con conseguenze negative sulla certezza del diritto e sulla tutela dei cittadini.

Il dottor FALASCA ribadisce la necessità di un intervento di semplificazione sia sullo *stock* legislativo esistente che sul flusso normativo non solo attraverso buone prassi, ma anche attraverso modifiche della Costituzione e dei regolamenti parlamentari. Rileva come lo strumento cosiddetto « taglia-leggi » abbia natura essenzialmente emergenziale e debba essere accompagnato e seguito da una fase di « consolidazione » affidata ad una commissione bicamerale per la semplificazione.

Ad avviso dell'Istituto, la prima riforma da attuare è però nel cambio di mentalità rispetto alla funzione dell'intervento pubblico nella società e nell'economia: la semplificazione deve consistere sempre più nella riduzione delle regole e nell'astensione a produrne di nuove. La prima

forma di semplificazione è infatti la *deregulation*, come sottolineato in più di un'occasione dall'OCSE. Essa deve riguardare in primo luogo la legge finanziaria, considerato che circa il 40 per cento delle norme approvate in un anno è inserito in questo testo di legge.

La « mala regolazione » è un aggravio economico per le imprese e i cittadini, come rilevava già nel 1971 Richard Posner, secondo cui la regolamentazione può essere considerata come una forma implicita e occulta di tassazione. Una ricerca del Formez del 2002 ha stimato in circa 5,7 miliardi di euro il costo contabile per le imprese italiane dovuto all'assenza di un quadro normativo chiaro e trasparente, mentre, secondo uno studio del Fondo monetario internazionale del 2003, un miglioramento della qualità della regolazione consentirebbe un aumento del 7 per cento del PIL dei Paesi dell'Unione europea e un incremento del 3 per cento della loro produttività.

Il deputato DELLA VEDOVA ringrazia il presidente Pastore per aver voluto introdurre, con l'audizione odierna, una prospettiva diversa da quella fornita dalle istituzioni abitualmente ascoltate nelle sedi parlamentari, prospettiva che risulta estremamente utile per il lavoro della Commissione. In particolare esprime apprezzamento per gli interessanti spunti forniti sullo strumento della « consolidazione » e sull'introduzione delle cosiddette *sunset clauses*. Rileva come la questione dell'abuso della decretazione d'urgenza sia molto presente nell'attuale dibattito pubblico, così come è ben chiaro alla Commissione che l'eccesso di regolazione e la scarsa qualità della stessa rappresentino un ostacolo all'economia e al sistema Paese. Chiede ai rappresentanti dell'Istituto Leoni se meccanismi simili a quelli da loro illustrati siano stati introdotti in Paesi non di *common law*, che presentano ordinamenti più simili a quello italiano.

Il deputato LOVELLI ringrazia i rappresentanti dell'Istituto Leoni, che svolge un'importante attività di studio e di ana-

lisi, anche attraverso l'elaborazione di un « Rapporto annuale sulle liberalizzazioni » nel quale sono contenuti significativi elementi di valutazione per il legislatore.

Molto interessanti appaiono, in particolare, le osservazioni sulla necessità di garantire la minore invasività possibile della regolamentazione e quelle sulla produzione normativa atipica delle autorità indipendenti e di regolazione, la cui azione non andrebbe però, a suo avviso, depotenziata ma meglio disciplinata.

Ritiene difficile poter intervenire a livello di riforma costituzionale, come suggerito dall'avvocato Boccalatte, introducendo un obbligo di qualificazione, tuttavia riconosce il valore di una riflessione in proposito. Rileva infine che una Commissione bicamerale per la semplificazione già esiste ma ha compiti solo di natura consultiva: i suggerimenti forniti dall'Istituto potrebbero contribuire ad una riflessione riguardo il potenziamento del suo ruolo. Non può non esprimere, infine, il suo profondo disagio riguardo la distanza tra il lavoro di approfondimento, svolto dalla Commissione per la semplificazione su questi temi, e la qualità dei testi legislativi che le Assemblee parlamentari stanno licenziando in questi giorni.

Il presidente PASTORE si unisce ai ringraziamenti rivolti ai rappresentanti dell'Istituto Leoni per l'ampia relazione svolta e auspica che per il futuro l'Istituto possa fornire un contributo alla Commissione sulle singole misure di semplificazione portate alla sua attenzione. Condivide il senso di frustrazione, manifestato dal deputato Lovelli, al quale si aggiunge quello legato alla latente critica rivolta alle politiche di *deregulation* attuate negli Stati Uniti, che sarebbero alla base della grave crisi finanziaria. Sotto questo profilo ritiene tuttavia opportuno sottolineare che l'Italia è ben lontana da una *deregulation* di stile americano.

Per quanto riguarda la strategia illustrata, condivide la necessità di passare da una fase di delegificazione, avviata con la riforma Bassanini, a una progressiva deregolazione di alcune materie e settori.

Pur rilevando la difficoltà di intervenire sui processi di produzione normativa quando le fonti sono di natura diversa, costituzionale ordinaria e regolamentare, ritiene che non ci si debba scoraggiare e si debba adottare piuttosto la politica dei piccoli passi.

Il dottor MINGARDI condivide l'osservazione del Presidente secondo la quale l'attuale crisi finanziaria non può indurre a ritenere che il sistema italiano pecchi di un difetto di regolazione.

L'avvocato BOCCALATTE, rispondendo al deputato Della Vedova, precisa che nei paesi di *civil law* non vi sono strumenti analoghi a quelli illustrati. Ritiene tuttavia che questo non sia un motivo sufficiente per non tentare di trasporre anche nell'ordinamento italiano tecniche nate nei Paesi di *common law*. Per quanto riguarda gli interventi di riforma costituzionale, rileva come, attualmente, vi siano già numerose leggi che contengono al loro interno autoqualificazioni: tuttavia tali autoqualificazioni sono state ritenute tecnicamente irrilevanti, se non addirittura fuorvianti, dalla Corte costituzionale. Per questo, ad avviso dell'Istituto, è necessario inserire una previsione nella Costituzione nonché intervenire in sede di regolamenti parlamentari, come illustrato nel suo intervento.

Il dottor FALASCA condivide l'osservazione da ultima svolta dall'avvocato Boccalatte: se infatti l'autodisciplina e l'autoregolazione rappresenterebbero in astratto la strada migliore, esse appaiono tuttavia poco praticabili nella realtà.

Rileva, infine, l'inadeguatezza di strumenti quali l'analisi di impatto della regolamentazione e sottolinea come sarebbe preferibile che la fase di scrittura delle norme fosse preceduta da una vera e propria valutazione *ex ante* attraverso un'ampia consultazione dei soggetti portatori di interessi organizzati, di cui il Parlamento potrebbe farsi catalizzatore.

L'avvocato SILEONI, riprendendo la questione posta dal deputato Della Vedova,

fa presente che l'Istituto ha cercato spunti anche negli ordinamenti di *civil law*, in particolare analizzando i testi unici misti previsti nell'ordinamento francese, ma non li ha ritenuti adeguati ad operare una significativa semplificazione e a migliorare la qualità della regolazione.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'interno	76
---	----

Martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dell'interno.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Roberto

MARONI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati BRIGUGLIO, COTA, FIANO e ROSATO e dai senatori CAFORIO, ESPOSITO e PASSONI.

La seduta termina alle 16.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2009. (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	4
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo.

Audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS)	11
--	----

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori	11
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	12
---	----

ERRATA CORRIGE	13
----------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti del CNU (Consiglio nazionale degli utenti) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
---	----

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Ericsson (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Linkem spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti della FIMI (Federazione industria musicale italiana) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Alpi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011). C. 1714 Governo.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	17

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 22.0.100 (Nuova formulazione) del Governo e emendamento 70.0.200 del Relatore</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 5.0.101, 13.0.101, 15.100, 16.0.100</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione</i>)	53
ERRATA CORRIGE	34

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66
ERRATA CORRIGE	67

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana famiglie ADHD (AIFA onlus), del Movimento italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione italiana per la lotta contro le cefalee onlus (AIC), del Comitato « Giù le mani dai bambini » e della Campagna « Perché non accada » 68

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione dell'apicoltura.

Audizione di rappresentanti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari 69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti (*Svolgimento e conclusione*) 69

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti della Federdistribuzione, dell'Associazione nazionale cooperative consumatori-Coop (ANCC-Coop) e dell'Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti (ANCD-Conad) (*Svolgimento e conclusione*) 70

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Sulla pubblicità dei lavori 71

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione del dottor Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni 71

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro dell'interno 76

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Roma, martedì 7 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Riccardo MIGLIORI.

La seduta comincia alle 21.20.

Comunicazioni del Presidente.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, rivolge un saluto ai colleghi presenti ringraziandoli della loro presenza in orario serale. Chiarisce quindi di avere voluto convocare la Delegazione per una doverosa informazione sulle ultime attività svolte e per un confronto in ordine ai prossimi impegni.

La Delegazione ha partecipato dal 18 al 21 settembre alla riunione autunnale di Toronto. I lavori sono stati articolati, come di consueto, in tre eventi: la Conferenza parlamentare sul tema «L'OSCE in un mondo aperto: commercio, sicurezza e migrazioni», il Forum parlamentare sul Mediterraneo, e la riunione della Commissione permanente dell'Assemblea OSCE.

Nell'ambito dei lavori, si è svolto un dibattito sulla situazione in Georgia. Sul tema ha riferito il Rappresentante speciale del Presidente per la Georgia, Goran Lenmarker (Svezia) che ha proposto la creazione di una «Commissione di indagine per le catastrofi» per appurare la verità dei fatti. Hanno fatto seguito gli interventi del Ministro degli Affari esteri della Georgia, signora Eka Tkeshelashvili, e del Rappresentante permanente della Federazione russa al Consiglio di sicurezza delle Na-

zioni Unite, Ambasciatore Vitaly Churkin. Nella discussione è intervenuto, a nome della delegazione italiana, l'onorevole Pierluigi Mantini (PD), che, nell'auspicare lo sviluppo di una nuova cooperazione tra la UE e la Federazione russa, ha chiesto l'integrale attuazione degli accordi sottoscritti dalle parti, compreso il libero accesso degli osservatori ai territori dell'Ossezia del sud e dell'Abkazia, e il rispetto delle regole di integrità territoriale e del principio della libera determinazione delle alleanze da parte degli Stati.

La Delegazione italiana ha inoltre incontrato le omologhe delegazioni della Georgia, della Federazione russa e della Bielorussia.

A margine dei lavori, la delegazione italiana ha altresì incontrato, presso l'Istituto italiano di cultura, i rappresentanti delle istituzioni italiane e delle istituzioni locali finanziate dal Governo italiano nonché, presso il Columbus Center, numerosi esponenti della Comunità italiana di Toronto.

Il 22 e 23 settembre, diversi componenti della Delegazione hanno poi partecipato a Washington al Seminario sulle prossime elezioni presidenziali e parlamentari negli Stati Uniti, organizzato dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE in collaborazione con la Commissione Helsinki del Congresso americano. Nel corso del seminario, politici democratici e repubblicani, esperti e studiosi del settore, giornalisti, nonché i responsabili della

campagna elettorale del senatore Obama e del senatore McCain hanno fornito ai parlamentari presenti il quadro politico americano, con riferimenti anche di carattere istituzionale, nonché informazioni sul ruolo dei mezzi di informazione nella campagna elettorale, sulle principali problematiche poste dalle procedure elettorali, sulle strategie dei due principali candidati alla presidenza.

A margine dei lavori, la delegazione italiana ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Washington ed alti funzionari dell'Ambasciata per un *briefing* sulla situazione politica ed economica americana e sull'andamento della campagna elettorale.

Dal 26 al 29 settembre, si è svolta la missione di osservazione delle elezioni parlamentari in Bielorussia. Nella dichiarazione preliminare a conclusione della riunione tra gli osservatori dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, le elezioni parlamentari in Bielorussia sono state valutate non conformi agli standard internazionalmente accettati perché le elezioni possano definirsi libere e democratiche, anche se sono stati riconosciuti alcuni passi in avanti. La Delegazione italiana, in particolare, ha seguito una linea fondata un approccio realistico teso a valorizzare i segnali positivi rappresentati da un seppure limitato accesso di rappresentanti dell'opposizione nelle commissioni elettorali, la decisione di raddoppiare il tempo a disposizione dei candidati nel prime time televisivo (da cinque a dieci minuti), la raccomandazione di sigillare le urne (in particolare durante la notte nei cinque giorni di voto precedente alla domenica elettorale).

Nel corso della missione a Minsk, la delegazione italiana ha inoltre incontrato l'onorevole Sergei Zabolotets, Vice-Presidente della Camera dei Rappresentanti dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Bielorussia e Presidente della Delegazione bielorussa presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e il senatore Nikolai Cherginets, Presidente della Commissione Affari internazionali e sicurezza nazionale del Consiglio della Repubblica di Bielo-

russia. Invita il deputato Picchi a riferire più compiutamente sulla missione svolta in Bielorussia in una prossima seduta della Delegazione.

Propone quindi che, in occasione delle prossime osservazioni elettorali, venga auditato l'Ambasciatore a Roma del paese in cui verranno svolte le elezioni e che, successivamente allo svolgimento dell'osservazione, la Delegazione italiana formuli una propria valutazione, auspicabilmente compatibile con quella dell'OSCE, da rendere pubblica mediante una conferenza stampa.

Ricorda quindi che, lo scorso 1° ottobre, ha rappresentato la Delegazione alla Cerimonia di investitura dei nuovi Capitani Reggenti nella Repubblica di San Marino, compiendo una significativa esperienza che si augura altri colleghi della Delegazione possano avere in futuro.

Sempre con riferimento all'attività di osservazione elettorale dell'OSCE, è stata recentemente pubblicata la valutazione della missione di osservazione delle elezioni in Italia del 13-14 aprile 2008. Ritiene sia opportuno svolgere un dibattito della Delegazione, invitando il deputato Mantini a riferire in merito.

Informa inoltre che, nel rispetto per quanto è stato possibile delle indicazioni fornite dai colleghi, ha previsto la seguente distribuzione nelle tre Commissioni generali dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

Commissione Affari politici e sicurezza: Barbieri, Belisario, Migliori, Randazzo, Vizzini.

Commissione Affari economici, scienza, tecnologia e ambiente: Compagna, Livi Bacci, Marcucci, Picchi.

Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie: Allegrini, D'Amico, Mantini, Mecacci.

Quanto alla richiesta di alcuni colleghi di far parte delle cosiddette Commissioni *ad hoc*, informa che quelle attualmente in attività riguardano la Moldova e la Bielo-

russia. Invita i colleghi interessati a partecipare all'attività delle Commissioni *ad hoc* a comunicarlo, per verificare la possibilità del loro inserimento nelle medesime.

Informa inoltre che sta procedendo ad una serie di incontri con gli ambasciatori a Roma dei paesi membri dell'OSCE: ha già incontrato Rappresentanti delle Ambasciate a Roma di Polonia, Turchia, Lettonia, Grecia. In particolare, l'Ambasciatore greco a Roma potrà, nel mese di dicembre, illustrare alla Delegazione i programmi della Presidenza greca dell'OSCE nel 2009.

Ricorda quindi la riunione sulle minoranze nazionali nelle relazioni interstatali, svoltasi lo scorso 2 ottobre a Bolzano, con la partecipazione dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, Knut Vollebæk (Norvegia), il quale, al termine della riunione, ha espresso un pacchetto di raccomandazioni corrispondenti ad una sorta di guida per perseguire i legittimi interessi delle minoranze nazionali all'estero senza creare tensioni interetniche o nelle relazioni bilaterali. Invita la senatrice Allegrini a riferire alla Delegazione su tale materia.

Quanto alla missione di osservazione delle elezioni presidenziali e parlamentari negli Stati Uniti, ricorda che essa inizierà con il briefing del 31 ottobre e terminerà con il *debriefing* del 5 novembre (la mattina per gli Stati vicini a Washington e il pomeriggio per quelli più distanti). Non sono ancora disponibili i dettagli operativi della missione ma è a disposizione l'elenco degli Stati in cui verrà effettuata l'osservazione elettorale, rispetto ai quali possono essere indicate fino a tre preferenze, ma sarà il Segretariato internazionale a definire i diversi *team* e le destinazioni. Sempre con riferimento all'osservazione elettorale negli Stati Uniti, informa che siamo in contatto con l'Ambasciata statunitense a Roma per organizzare un incontro al quale potrebbe seguire una conferenza stampa per illustrare quella che sarà la nostra attività di osservazione elettorale in occasione delle elezioni presidenziali americane.

Informa infine che, successivamente alle elezioni negli Stati Uniti, verrà organizzata una visita a Roma del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Joao Soares.

Luigi COMPAGNA (PdL), condivide le considerazioni del Presidente, preannuncia che non potrà partecipare all'osservazione elettorale negli Stati Uniti mentre parteciperà a quella in Turkmenistan il prossimo 14 dicembre.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, considerata la tempestiva dichiarazione di disponibilità del senatore Compagna, lo invita a riferire sulla missione di osservazione elettorale in Turkmenistan alla vigilia del suo svolgimento.

Claudio D'AMICO (LNP) dichiara la propria disponibilità a far parte della Commissione *ad hoc* sulla Bielorussia, evidenziando il proprio stupore per non aver visto partecipare all'osservazione elettorale in Bielorussia l'onorevole Zapf, Presidente della Commissione medesima. Condivide altresì la proposta del Presidente di valorizzare adeguatamente sul piano comunicativo il lavoro della Delegazione, in particolare in occasione delle osservazioni elettorali.

Andrea MARCUCCI (PD) dichiara di condividere la proposta di organizzare conferenze stampa prima e dopo le missioni di osservazione elettorale al fine di dare adeguata visibilità alle attività della Delegazione.

Massimo LIVI BACCI (PD) condivide la proposta di valorizzare sul piano comunicativo le attività della Delegazione, esprimendo il proprio rammarico per non poter partecipare alla missione di osservazione elettorale negli Stati Uniti a causa di impegni precedentemente assunti.

Nino RANDAZZO (PD) dichiara di condividere la proposta di organizzare conferenze stampa per un'opportuna visibilità delle attività della Delegazione.

Pierluigi MANTINI (PD), condivide la proposta di valorizzare sul piano comunicativo le attività della Delegazione, sottolinea come sia opportuno anche trasformare in strumenti parlamentari, quali mozioni o risoluzioni, le deliberazioni e le risultanze dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Ritiene che solo in tal modo si possa dare concretezza alle deliberazioni assunte in sede di Assemblea.

Quanto all'osservazione elettorale negli Stati Uniti, sottolinea l'opportunità di una riflessione su procedimenti elettorali che mostrano qualche deficit di democraticità.

Laura ALLEGRINI (Pdl) invita il Presidente a chiarire se la Dichiarazione di Astana è stata trasmessa alle Presidenze di Camera e Senato.

Guglielmo PICCHI (Pdl) giudica condivisibile la proposta dell'onorevole Mantini di trasferire in strumenti parlamentari quali mozioni o risoluzioni le deliberazioni dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Ritiene che in tal modo si possa valorizzare l'attività della Delega-

zione, che andrà altresì promossa sul piano comunicativo.

Riservandosi di riferire più ampiamente sulla missione di osservazione elettorale in Bielorussia, manifesta una propria valutazione positiva in merito all'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nei seggi, rimarcando peraltro come i risultati indichino un deficit di democrazia nel Paese.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni svolte dai colleghi, sottolinea come la Dichiarazione di Astana sia stata trasmessa alle Presidenze di Camera e Senato, rilevando come occorra ora ulteriormente valorizzare gli indirizzi nella stessa contenuti. Evidenzia peraltro come, proprio nella Dichiarazione di Astana, fossero previsti precisi impegni ad attivare i Parlamenti nazionali per esaminare specifiche tematiche.

Relativamente alla possibilità di valorizzare sul piano comunicativo l'attività di osservazione elettorale negli Stati Uniti, osserva come sarà necessaria un'ulteriore valutazione sul piano organizzativo.

La seduta termina alle 22.20.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,82



16SMC0000700